SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 117

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 22 maggio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 19 maggio 1995, n. 184.

Provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme sui prezzi delle specialità medicinali, al fine di rendere operative le determinazioni della Commissione unica del farmaco, nonché per assicurare l'assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari regolarmente residenti in Italia e non occupati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 maggio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Fino a che non abbia luogo la determinazione dei prezzi ai sensi della deliberazione del CIPE indicante i criteri per la fissazione del prezzo medio dei farmaci, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le specialità medicinali collocate nelle classi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 10 dello stesso articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993, vengono commercializzate ai prezzi indicati dalle aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio, che siano stati giudicati dalla Commissione unica del farmaco compatibili con i vincoli di spesa farmaceutica previsti dalla medesima legge n. 537 del 1993.

2. A partire dal 22 marzo 1995 i prezzi dei farmaci di cui alla lettera *c)* dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono liberamente determinati dalle imprese produttrici e sono unici su tutto il territorio nazionale.

3. Fino al 21 settembre 1995 i prezzi dei farmaci di cui al comma 2 non possono subire variazioni di aumento superiore al dieci per cento, al netto delle aliquote IVA, rispetto ai prezzi in vigore alla data del 20 marzo 1995.

4. I prezzi dei farmaci di nuova registrazione e le variazioni di prezzo relative ai farmaci già registrati devono essere comunicati alla segreteria del CIPE trenta giorni prima della loro applicazione. Gli uffici tecnici della segreteria del CIPE predispongono, entro il 30 giugno 1995, una relazione sull'andamento del settore relativo ai farmaci collocati nella classe di cui alla lettera *c)* dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

5. Le imprese, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, devono uniformare i prezzi in base alle precedenti disposizioni.

Art. 2.

1. La Commissione unica del farmaco adotta, nella classificazione dei medicinali, le linee guida contenute nell'allegato 1 al provvedimento della stessa Commissione del 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993.

Art. 3.

1. Il CIPE fissa i criteri per la definizione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali, compresi i farmaci preconfezionati prodotti industrialmente, rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale ed emana la conseguente disciplina, stabilendo le procedure relative al regime di sorveglianza applicabile.

2. Qualora l'organo incaricato della sorveglianza, durante l'azione di monitoraggio del sistema e di verifica anche a campione dei singoli prezzi, svolta secondo i criteri e la procedura stabiliti dal CIPE, riscontri casi di non corretta applicazione dei criteri medesimi, ne dà comunicazione al Ministero della sanità. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, può disporre la sospensione della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale del prezzo dei farmaci oggetto della suindicata comunicazione, ovvero la limitazione di tale rimborsabilità al livello di prezzo correttamente determinato in base ai criteri di cui alla prima parte del presente comma.

3. Per le specialità non confrontabili il CIPE indica le forme ed i metodi per l'individuazione dei prodotti similari ai fini della determinazione dei relativi prezzi.

4. Qualora l'applicazione delle forme e dei metodi di cui al comma 3 non consenta la determinazione del prezzo in ottemperanza ai criteri fissati dal CIPE, le specialità non confrontabili sono commercializzate ai prezzi indicati dalle aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio e sottoposti al giudizio di compatibilità di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 4.

1. Per l'anno 1995 i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

1. Il riferimento alla normativa vigente relativamente alle prestazioni idrotermali, di cui al Piano sanitario nazionale per il triennio 1994-1996, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 23 luglio 1994, si intende comprensivo anche dei regimi termali speciali INPS e INAIL.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

GUZZANTI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0230

DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. **185.**

Attuazione della direttiva 92/73/CEE in materia di medicinali omeopatici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, e, in particolare, gli articoli 1, 2 e 25;

Vista la direttiva del Consiglio 92/73/CEE del 22 settembre 1992, che amplia il campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE concernenti il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1995;

Sulla proposta dei Ministri del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e della sanità, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo d'applicazione

1. Ai fini del presente decreto, per «medicinale omeopatico» si intende ogni medicinale ottenuto da prodotti, sostanze o composti, denominati «materiali di partenza omeopatici», secondo un processo di fabbricazione omeopatico descritto dalla Farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalle farmacopee utilizzate ufficialmente dagli Stati membri.

2. Un medicinale omeopatico può contenere anche più principi.

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai medicinali omeopatici per uso umano, ivi compresi i medicinali usati nella medicina antroposofica, ad esclusione di quelli:

a) preparati in farmacia in base a prescrizioni mediche e destinati a singoli malati;

b) preparati in farmacia in base alle indicazioni di una farmacopea ufficiale e destinati ad essere forniti direttamente ai clienti della stessa farmacia.

4. All'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, è aggiunta la seguente lettera:

«*s)* per i medicinali omeopatici, indicazione della loro natura omeopatica in caratteri chiari e leggibili.».

5. Ai medicinali omeopatici si applicano le disposizioni concernenti le specialità medicinali, salvo quanto disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Requisiti del direttore tecnico

1. Limitatamente agli stabilimenti che producono i medicinali omeopatici di cui all'art. 3, possono essere nominati direttori tecnici, oltre che i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e di quelli di cui all'art. 26, comma 3, dello stesso decreto legislativo, coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in farmacia, chimica, chimica e tecnologia farmaceutiche, chimica industriale e scienze biologiche;

b) documentata attività pratica di almeno tre anni concernente la produzione ed i controlli necessari a garantire la qualità dei medicinali omeopatici in imprese autorizzate alla loro fabbricazione.

2. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano l'attività di direttore tecnico in stabilimenti di produzione di medicinali omeopatici autorizzati ai sensi dell'art. 144 del testo unico delle leggi

sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come sostituito dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422, possono continuare l'attività medesima anche in mancanza dei requisiti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*.

Art. 3.

Immissione in commercio: requisiti per la procedura semplificata di autorizzazione e divieto di pubblicità

1. L'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale omeopatico è rilasciata con procedura semplificata di registrazione, se il medicinale:

a) è destinato ad essere somministrato per via orale od esterna;

b) non reca sulle confezioni né vanta in qualsiasi altro modo indicazioni terapeutiche;

c) ha un grado di diluizione tale da garantire l'innocuità; in ogni caso il medicinale non può contenere più di una parte per diecimila di tintura madre, né più di 1/100 della più piccola dose eventualmente utilizzata nell'allopatia per i principi attivi la cui presenza in un medicinale allopatico comporta l'obbligo di presentare una ricetta medica.

2. È vietata qualsiasi forma di pubblicità presso il pubblico dei medicinali omeopatici di cui al comma 1.

Art. 4.

Etichettatura e foglio illustrativo

1. L'etichettatura e l'eventuale foglio illustrativo dei medicinali omeopatici di cui all'art. 3 devono riportare obbligatoriamente ed esclusivamente le seguenti indicazioni:

a) dicitura «medicinale omeopatico» in grande evidenza, seguita dalla frase «perciò senza indicazioni terapeutiche approvate»;

b) denominazione scientifica propria della tradizione omeopatica od antroposofica del materiale di partenza omeopatico, seguita dal grado di diluizione espresso con i simboli della farmacopea utilizzata;

c) nome e indirizzo del responsabile dell'immissione sul mercato e del produttore, se diverso;

d) modo di somministrazione e, se necessario, via di somministrazione;

e) mese e anno di scadenza;

f) forma farmaceutica;

g) contenuto della confezione in peso, volume o unità di somministrazione;

h) eventuali precauzioni particolari da prendersi per la conservazione del medicinale;

i) avvertenza speciale, se il medicinale lo richiede;

l) numero del lotto di fabbricazione;

m) numero di registrazione;

n) suggerimento all'utilizzatore di consultare un medico se i sintomi persistono durante l'utilizzazione del medicinale;

o) prezzo di vendita al pubblico.

Art. 5.

Domanda di registrazione

1. La domanda di registrazione semplificata può riguardare una serie di medicinali ottenuti dagli stessi materiali di partenza omeopatici, con riferimento alle differenti diluizioni e forme farmaceutiche di interesse del richiedente.

2. La domanda di cui al comma 1, presentata dal responsabile dell'immissione in commercio, deve contenere la dichiarazione del rispetto dei requisiti di innocuità di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, ed essere corredata dei seguenti dati e documenti diretti, in particolare, a dimostrare la qualità farmaceutica e l'omogeneità dei lotti di fabbricazione:

a) denominazione scientifica propria della tradizione omeopatica o antroposofica del materiale di partenza omeopatico o altra denominazione figurante in una farmacopea, con l'indicazione delle diverse vie di somministrazione, forme farmaceutiche e gradi di diluizione da registrare;

b) documentazione concernente le modalità di ottenimento e di controllo di ciascun materiale di partenza omeopatico nonché un'adeguata bibliografia che ne dimostri il carattere omeopatico o antroposofico; in ogni caso è escluso l'onere di dimostrazione dell'efficacia terapeutica;

c) documentazione concernente i metodi di diluizione e dinamizzazione seguiti;

d) documentazione concernente i metodi di fabbricazione e di controllo per ogni forma farmaceutica;

e) autorizzazione alla fabbricazione dei medicinali oggetto della domanda;

f) copia della registrazione o dell'autorizzazione eventualmente ottenuta per lo stesso medicinale in altri Stati membri;

g) due modelli della confezione del medicinale da registrare;

h) dati concernenti la stabilità del medicinale con riferimento alla forma farmaceutica e al tipo del suo contenitore.

3. Gli originali della documentazione presentata ai fini della procedura semplificata di registrazione dei medicinali omeopatici, dopo verifica della loro regolarità e

completezza a cura dei competenti uffici del Ministero della sanità, possono essere restituiti alle imprese farmaceutiche, con obbligo di custodia; in tal caso, le imprese farmaceutiche sono tenute a fornire supporti informatici, rispondenti alle caratteristiche tecniche stabilite con decreto del Ministro della sanità, contenenti gli stessi elementi documentali.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche alle specialità medicinali assoggettate alla disciplina di cui al decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.

Art. 6.

Commissione per i medicinali omeopatici

1. La commissione prevista dall'art. 25, comma 1, lettera *d)*, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, istituita presso il Ministero della sanità con lo scopo di definire, in relazione ai principi e alle caratteristiche della medicina omeopatica o antroposofica, norme particolari per le prove farmacologiche, tossicologiche e cliniche dei medicinali omeopatici non contemplati dall'art. 3, è composta da quattro medici praticanti la medicina omeopatica o antroposofica, scelti su indicazione delle associazioni mediche più rappresentative e autorevoli del settore, quattro esperti in sperimentazioni tossicologiche, farmacologiche e cliniche e due esperti in produzione e controllo di qualità di medicinali omeopatici.

2. La commissione di cui al comma 1 è nominata con decreto del Ministro della sanità e dura in carica due anni a decorrere dalla data di nomina; il segretario della commissione è un funzionario del Ministero della sanità con qualifica non inferiore all'ottava qualifica funzionale.

3. Le conclusioni della commissione di cui al comma 1 sono presentate al Ministro della sanità che, ove ritenga di adottarle, le notifica alla Commissione europea.

4. Le eventuali spese per il funzionamento della commissione di cui al comma 1 sono a carico del Ministero della sanità che vi provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio esistenti.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. Per i medicinali omeopatici prodotti in un Paese dell'Unione europea e presenti sul mercato italiano alla data del 31 dicembre 1992, l'autorizzazione ad essere mantenuti in commercio con la medesima presentazione scade il 31 dicembre 1997, purché il responsabile dell'immissione in commercio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, documenti al Ministero della sanità tale presenza.

2. Per i medicinali omeopatici di cui al comma 1, in sede di primo rinnovo dell'autorizzazione, si applica l'art. 9 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178; ove sussistano i requisiti di cui all'art. 3, comma 1, si applica l'art. 5, comma 2.

3. Ai fini dello smaltimento delle scorte, i medicinali omeopatici immessi sul mercato successivamente al 31 dicembre 1992 sono mantenuti in commercio fino al 31 dicembre 1997, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* ed abbiano un grado di diluizione tale da garantirne l'innocuità.

Art. 8.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale omeopatico che non osserva le disposizioni dell'art. 4 è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica a chiunque non osserva la disposizione di cui all'art. 3, comma 2, salvo che il fatto costituisca reato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea*

GUZZANTI, *Ministro della sanità*

CLÒ, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

NOTE

AVVERTENZA.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria per il 1993. Gli articoli 1, 2 e 25 così recitano:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *A*.

2. Se per effetto di direttive notificate nel secondo semestre dell'anno di cui al comma 1 la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco è modificata, senza che siano introdotte nuove norme di principio, la scadenza del termine è prorogata di sei mesi.

3. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie congiuntamente ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia e di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, se non proponenti.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B*, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono adottati.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e 4».

«Art. 2 *(Criteri e princìpi direttivi generali della delega legislativa)*. — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi dettati negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

d) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagmento di una somma non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli suindicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni suindicate saranno determinate nella loro entità tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongano particolari doveri di prevenzione controllo e vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;

e) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'art. 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

f) sarà previsto, se non in contrasto con la disciplina comunitaria, che l'onere di prestazioni o controlli da eseguirsi a cura di uffici pubblici in applicazione delle direttive da attuare sia posto a carico dei soggetti interessati;

g) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si provvederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

h) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega».

«Art. 25 *(Medicinali omeopatici per uso umano: criteri di delega)*. — 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 2/73/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere una procedura semplificata di registrazione per i medicinali omeopatici per uso umano che soddisfano le condizioni di cui all'art. 7 della direttiva;

b) vietare qualsiasi forma di pubblicità presso il pubblico dei medicinali omeopatici sottoposti a procedura semplificata di registrazione;

c) prevedere che gli originali delle documentazioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e di quelle presentate ai fini della procedura semplificata di registrazione dei medicinali omeopatici possano, dopo verifica della loro regolarità e completezza, essere restituiti alle imprese farmaceutiche, con obbligo di custodia; le predette imprese forniranno al Ministero della sanità supporti informatici contenenti gli stessi elementi documentali, rispondenti alle caratteristiche tecniche che saranno stabilite con decreto del Ministro della sanità;

d) presso il Ministero della sanità è istituita una Commissione avente lo scopo di definire norme specifiche per l'autorizzazione e l'etichettatura dei medicinali omeopatici non contemplati dall'art. 7, paragrafo 1, della direttiva. Tali norme devono essere conformi alle caratteristiche della tradizione omeopatica o antroposofica italiana;

e) i medicinali omeopatici prodotti in Italia o importati da Paesi della Comunità europea, presenti sul mercato italiano al 31 dicembre 1992, sono automaticamente e con la medesima presentazione autorizzati».

— La direttiva 92/73/CEE è pubblicata in GUCE L 297 del 13 ottobre 1992.

Nota all'art. 1:

— Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 540, reca attuazione della direttiva 92/27/CEE concernente l'etichettatura ed il foglietto illustrativo dei medicinali per uso umano. L'art. 2, come modificato dal presente decreto, recita:

«Art. 2 *(Etichettatura)*. — 1. L'imballaggio esterno o, in mancanza dello stesso, il condizionamento primario di qualsiasi medicinale deve recare le indicazioni seguenti:

a) la denominazione del medicinale, seguita dalla denominazione comune se il medicinale contiene un unico principio attivo e se la sua denominazione è un nome di fantasia. Quando per un medicinale esistono varie forme farmaceutiche e/o vari dosaggi, la forma farmaceutica e/o il dosaggio devono figurare nella denominazione del medicinale; l'indicazione del dosaggio può essere sostituita dalle espressioni: "adulti", "bambini", "neonati";

b) la composizione qualitativa e quantitativa in termini di principi attivi, espressa per unità di somministrazione o, in relazione alla forma farmaeutica, per un dato volume o peso, mediante impiego delle denominazioni comuni;

c) la forma farmaceutica e il contenuto in peso, in volume o in unità di somministrazione;

d) un elenco degli eccipienti utilizzati; se si tratta di un prodotto iniettabile, di una preparazione topica o di un collirio devono essere sempre indicati tutti gli eccipienti: negli altri casi è possibile limitare l'indicazione a taluni eccipienti, conformemente a quanto previsto con decreto del Ministro della sanità, sulla base delle linee direttrici pubblicate dalla Commissione delle Comunità europee;

e) il modo e, se necessario, la via di somministrazione;

f) l'avvertenza "Tenere il medicinale fuori della portata dei bambini";

g) eventuali avvertenze speciali ritenute necessarie per il medicinale in questione;

h) il mese e l'anno di scadenza, indicati con parole o numeri;

i) all'occorrenza, le precauzioni particolari da prendere per la conservazione del medicinale;

l) se necessario, le precauzioni particolari da prendere per l'eliminazione del prodotto non utilizzato o dei rifiuti derivati dal prodotto;

m) il nome e l'indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, preceduti dall'espressione "Titolare A.I.C.:". Se il titoalre risiede all'estero, l'indicazione del nome e dell'indirizzo dello stesso deve essere seguita dal nome e dall'indirizzo dell'importatore;

n) il numero dell'autorizzazione all'immissione in commercio, preceduto dalla sigla: "A.I.C.:";

o) il numero del lotto di fabbricazione;

p) per i medicinali di automedicazione, le indicazioni terapeutiche;

q) il regime di fornitura secondo le disposizioni legislative di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 92/26/CEE ed eventuali successive modificazioni;

r) il prezzo del medicinale, accompagnato, qualora si tratti di prodotto sottoposto al regime dei prezzi amministrati, dalle indicazioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79;

s) per i medicinali omeopatici, indicazione della loro natura omeopatica in caratteri chiari e leggibili.

2. In aggiunta alle indicazioni previste dal comma 1, è lecito riportare, previa autorizzazione ministeriale, il nome e l'indirizzo di chi, in base a uno specifico accordo con il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, provvede all'effettiva commercializzazione del prodotto su tutto il territorio nazionale. Tali indicazioni, nonché eventuali simboli ed emblemi relativi allo stesso distributore, devono avere dimensioni inferiori alle indicazioni, simboli ed emblemi concernenti il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

3. L'imballaggio esterno o il condizionamento primario possono riportare, inoltre, previa autorizzazione ministeriale, segni o pittogrammi miranti a rendere più esplicite alcune informazioni di cui al comma 1, nonché altre informazioni compatibili con il riassunto delle caratteristiche del prodotto, approvato ai sensi dell'art. 9, comma 5 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, utili per l'educazione sanitaria, con esclusione di qualsiasi elemento di carattere promozionale.

4. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate le disposizioni vigenti concernenti l'etichettatura dei medicinali inseriti nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale e l'adozione di sistemi atti a garantire l'autenticità dei prodotti».

Note all'art. 2:

— Il D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178, reca recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali. L'art. 4 così recita:

«Art. 4 *(Requisiti e compiti del direttore tecnico)*. — 1. Il direttore tecnico di cui all'art. 2, comma 1, svolge la sua attività con rapporto a carattere continuativo alle dipendenze dell'impresa.

2. Egli deve essere scelto fra soggetti che abbiano i seguenti requisiti:

a) siano in possesso del diploma di laurea in farmacia, o in chimica, o in chimica e tecnologia farmaceutiche o in chimica industriale; ove nello stabilimento si effettuino produzione e controllo dei prodotti di cui agli articoli 20 e 22 è ritenuto valido anche il possesso del diploma di laurea in scienze biologiche; la formazione a livello universitario deve comprendere gli insegnamenti teorici e pratici delle seguenti discipline di base e il superamento dei relativi esami: fisica sperimentale, chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica analitica, chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali, biochimica generale e applicata, fisiologia, microbiologia, farmacologia, tecnologia farmaceutica, tossicologia, farmacognosia. L'equivalenza di insegnamenti analoghi impartiti in corsi di laurea diversi è stabilita con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale; con le stesse modalità, potrà essere riconosciuta l'equivalenza alle lauree sopra indicate, in relazione ai requisiti richiesti, delle lauree in medicina e chirurgia e in medicina veterinaria nonché, a tutti gli effetti, della laurea in scienze biologiche;

b) abbiano svolto attività pratica concernente analisi qualitative di medicinali, analisi quantitative di principi attivi, prove e verifiche necessarie per garantire la qualità dei farmaci, per un periodo di almeno due anni in imprese autorizzate alla fabbricazione di medicinali.

3. Il periodo di cui alla lettera *b)* del comma 2 è ridotto di un anno quando l'interessato abbia svolto un ciclo di formazione universitaria della durata di almeno cinque anni e di diciotto mesi ove il ciclo stesso abbia avuto una durata di almeno sei mesi.

4. I diplomi di laurea di cui alla lettera *a)* del comma 2, conseguiti in base ad insegnamenti diversi da quelli ivi indicati, sono dichiarati validi, ai fini del presente articolo, dal Ministero della sanità, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale, quando l'interessato certifichi l'acquisizione, dopo il conseguimento del diploma, di sufficienti cognizioni nelle materie non incluse nel corso di laurea.

5. Il direttore tecnico:

a) vigila che ogni lotto di medicinali sia prodotto e controllato con l'osservanza delle norme di legge e delle condizioni imposte in sede di autorizzazione alla immissione in commercio del farmaco;

b) controlla che, nel caso di specialità medicinali di provenienza da Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea, ogni lotto di fabbricazione importato sia oggetto di un'analisi qualitativa completa, di un'analisi quantitativa di almeno tutti i componenti attivi e di qualsiasi altra prova e verifica necessaria a garantire la qualità delle specialità medicinali nell'osservanza delle condizioni previste per l'autorizzazione all'immissione in commercio;

c) attesta su apposita documentazione le operazioni di cui alle lettere *a)* e *b)*;

d) è responsabile della tenuta della documentazione di cui alla lettera *c)*, per un periodo di cinque anni, ed è obbligato ad esibirla a richiesta dell'autorità sanitaria;

e) comunica immediatamente al Ministero della sanità e al responsabile dell'azienda dalla quale dipende ogni sostanziale irregolarità rilevata nel prodotto che sia già stato immesso in commercio;

f) collabora attivamente alle ispezioni dell'autorità sanitaria di cui all'art. 7 ed effettua le operazioni richieste dalla stessa;

g) vigila sulle condizioni generali di igiene dei locali sottoposti alla sua direzione.

6. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 2 deve mettere a disposizione del direttore tecnico i mezzi necessari all'espletamento delle sue funzioni.

7. A cura del Ministero della sanità è pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'elenco degli stabilimenti che risultano autorizzati alla produzione e al controllo di medicinali alle date del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno».

— L'art. 26 del medesimo decreto così recita:

«Art. 26 *(Disposizioni transitorie e finali)*. — 1. È confermata, fino al 31 maggio 1995, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali registrate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per il rinnovo delle autorizzazioni delle specialità medicinali di cui al comma 1 si procede ai sensi dell'art. 11.

3. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitino l'attività di direttore tecnico di officine di produzione di specialità medicinali, autorizzate ai sensi degli articoli 161 e 180 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, possono continuare l'attività medesima anche in mancanza dei requisiti previsti dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 4.

4. Fino al 31 dicembre 1993 possono essere mantenuti in commercio i galenici officinali per uso umano regolarmente prodotti da officine autorizzate ai sensi dell'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie. Per gli stessi farmaci, le domande di autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio ai sensi del presente decreto possono essere inoltrate a partire dall'entrata in vigore di quest'ultimo.

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere applicazione nei confronti dei farmaci per uso umano:

a) le disposizioni contenute nelle sezioni V e VI del capo V del titolo II del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ad eccezione degli articoli da 170 a 173 e degli articoli 186 e 188;

b) le disposizioni contenute nel regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, ad eccezione degli articoli 10 e 11 e della disciplina sull'etichettatura delle specialità medicinali, la quale continuerà ad essere applicata fino all'entrata in vigore delle disposizioni che potranno essere emanate dal Ministero della sanità ai sensi dell'art. 16 del presente decreto.

6. È abrogato il comma 11 dell'art. 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67».

— Il R.D. 27 luglio 1994, n. 1265, reca approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. L'art. 144 così recita:

«Art. 144. — L'apertura di nuove officine di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici è sottoposta ad autorizzazione del Ministro per l'interno, il quale la concede sentito il parere del consiglio superiore di sanità e della corporazione della chimica, tenuta presente l'opportunità dell'apertura in rapporto alle esigenze del servizio.

L'autorizzazione è concessa previo accertamento che l'officina, per attrezzatura tecnica e per idoneità dei locali, dia affidamento per l'ottima qualità delle produzioni e delle preparazioni e che sia diretta in modo continuativo da persona munita di laurea in chimica, o in chimica e farmacia, o in farmacia, o di diploma in farmacia, e iscritta nell'albo professionale.

La mancanza, in qualsiasi momento, di alcune delle condizioni indicate nel comma precedente importa la revoca dell'autorizzazione.

È vietata l'istituzione di nuove officine in diretta comunicazione con le farmacie per la preparazione di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici, quando essi non siano destinati ad uso esclusivo della farmacia stessa.

Le officine del genere, regolarmente autorizzate, non possono ottenere il trasferimento se non da una farmacia ad altra farmacia.

È vietato il cumulo nella stessa persona della direzione tecnica di più officine. È pure vietato il cumulo della direzione di una farmacia con la direzione di una officina, a meno che non si tratti di officina già autorizzata di proprietà del farmacista ed in diretta comunicazione con la farmacia.

Chiunque eserciti un'officina senza autorizzazione, ovvero senza che alla stessa sia preposta persona munita dei prescritti requisiti, è punito con l'ammenda da lire 20.000 a 200.000.

Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può ordinare la chiusura dell'officina. Il provvedimento del prefetto è definitivo».

Nota all'art. 5:

— Per il D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178, vedi nota precedente.

Nota all'art. 6:

— Per la legge 22 febbraio 1994, n. 146, vedi nota alle premesse.

Nota all'art. 7:

— Per il D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178, vedi nota all'art. 2. L'art. 9 così recita:

«Art. 9 *(Procedura per il rilascio dell'autorizzazione)*. — 1. Il Ministero della sanità adotta le proprie determinazioni sulla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda stessa.

2. In casi eccezionali tale termine, previa comunicazione al richiedente, è prorogato di novanta giorni. Quando il Ministero della sanità invita il richiedente a regolarizzare la domanda o ad integrare la documentazione, il termine stesso è sospeso finché non sono forniti i dati complementari richiesti. Parimenti il termine è sospeso per il tempo eventualmente concesso al richiedente per fornire spiegazioni orali.

3. Quando riceve una domanda di autorizzazione di immissione in commercio ai sensi dell'art. 9 della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 75/319/CEE e succesive modificazioni, il Ministero della sanità decide sulla domanda nel rispetto della procedura e dei termini previsti dalla direttiva medesima.

4. Nei casi in cui le direttive della Comunità economica europea prevedano che, prima di pronunciarsi su una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale, le competenti autorità degli Stati membri debbano consultare organismi comunitari, il Ministero della sanità adotta le proprie determinazioni sulla domanda dopo aver espletato la procedura prevista dalla Comunità.

5. Con il decreto autorizzativo sono approvati le etichette, le quali devono sempre indicare il numero di autorizzazione, ed i fogli illustrativi delle specialità medicinali, nonché il riassunto delle caratteristiche del prodotto in cui alla lettera *d)* del comma 3 dell'art. 8. Agli eventuali aggiornamenti degli stampati predetti si procede con atto del competente ufficio del Ministero della sanità.

6. Prima di concedere l'autorizzazione, il Ministero della sanità:

a) verifica la conformità della documentazione presentata dal richiedente alle disposizioni contenute nell'art. 8, attenendosi, nell'esame, ai criteri indicati nelle direttive e nelle raccomandazioni della Comunità economica europea;

b) accerta che il fabbricante è in grado di produrre e controllare la specialità medicinale secondo i metodi descritti nella documentazione ai sensi del comma 3, lettere *a)* e *b)*, dell'art. 8;

c) può sottoporre la specialità medicinale, le relative materie prime e, eventualmente, i prodotti intermedi o altri costituenti al controllo dell'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 7 agosto 1973, n. 519, e successive modifiche ed integrazioni, per accertare la idoneità dei metodi di controllo impiegati dal fabbricante e descritti nella documentazione».

95G0219

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 11 marzo 1995.

Variante al programma straordinario di edilizia penitenziaria.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Visto il decreto interministeriale in data 8 aprile 1986;

Visto il decreto interministeriale in data 21 luglio 1993;

Ritenuta la necessità di apportare delle modifiche al programma di interventi di cui all'art. 1, lettera *c)*, del decreto interministeriale 8 aprile 1986, in quanto la realizzazione della caserma agenti presso la casa circondariale di Napoli non è più necessaria per le mutate esigenze scaturite dalla entrata in vigore della legge n. 395/1990;

Visto il parere del Comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria espresso nell'adunanza del 16 dicembre 1994, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del citato decreto interministeriale 8 aprile 1986;

Decreta:

Il programma di interventi di cui alla lettera *c)* del decreto interministeriale 8 aprile 1986 è così modificato:

1) Aversa o.p.g. - magazzino vestiario;

1) Roma Rebibbia c.c. - deposito casermaggio agenti e detenuti;

2) Crotone c.c. - caserma agenti;

3) Rimini c.c. - caserma agenti;

4) Udine c.c. - caserma agenti e poligono.

Ogni modifica al presente programma sarà approvata con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dei lavori pubblici sentito il Comitato paritetico di cui al decreto interministeriale 17 dicembre 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 1995

Il Ministro di grazia e giustizia
MANCUSO

Il Ministro dei lavori pubblici
BARATTA

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1995
Registro n. 1 Giustizia, foglio n. 136

95A2829

DECRETO 11 marzo 1995.

Variante al programma di edilizia penitenziaria.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, con il quale è stato autorizzato uno stanziamento di lire 100 miliardi per la costruzione, il completamento, l'adeguamento e la permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena;

Visto l'art. 4 della citata legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 404, con il quale è stato aumentato di lire 400 miliardi lo stanziamento previsto dall'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 150 miliardi per l'attuazione del programma di intervento di cui alle suddette leggi 12 dicembre 1971, n. 1133 e 1° luglio 1977, n. 404;

Visto l'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119, con il quale l'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è stata elevata a complessive lire 1.200 miliardi;

Visto l'art. 4 della legge 7 marzo 1985, n. 99, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500 miliardi, destinata esclusivamente al completamento di quelle opere già avviate, in base al programma costruttivo predisposto ai sensi dell'art. 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133 e dell'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119;

Visto l'art. 13 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.000 miliardi, da destinare al completamento anche funzionale delle opere già avviate, in base al programma costruttivo predisposto ai sensi dell'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133 e dell'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119;

Visto l'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.600 miliardi, da destinare al completamento, anche funzionale, delle opere già avviate o anche da avviarsi, nonché lo slittamento di lire 100 miliardi autorizzati con la succitata legge 28 febbraio 1986, n. 41, dall'anno 1987 all'anno 1988;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, con la quale gli stanziamenti disposti con le predette leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13, e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, relativi agli esercizi finanziari 1987 e 1988 sono stati rimodulati;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 541, con la quale gli stanziamenti disposti con le predette leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13, e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, relativi agli esercizi finanziari 1989, 1990 e 1991 sono stati rimodulati;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 415, con la quale gli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13, e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, sono stati rimodulati;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 500, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13, e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, sono stati rimodulati;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 538, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio n. 41, art. 13, e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, sono stati così rimodulati:

legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13:

esercizio finanziario 1994 - L. 50.000.000.000;

esercizio finanziario 1995 - L. 50.000.000.000;

esercizio finanziario 1996 - L. 40.000.000.000;

legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7:

esercizio finanziario 1994 - L. 50.000.000.000;

esercizio finanziario 1995 - L. 230.000.000.000;

esercizio finanziario 1996 - L. 360.000.000.000;

Visto il decreto interministeriale 21 luglio 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 settembre 1993;

Considerato che con propri decreti il Ministero dei lavori pubblici ha assegnato somme dovute per oneri di espropriazioni, riserve, interessi e revisione prezzi per i seguenti istituti: Prato c.c., Genova-Pontedecimo c.c., Biella c.c., Agrigento c.c., Castrovillari c.c., Lucca c.c., Saluzzo c.c., Vasto c.c., Napoli Poggioreale c.c., Velletri c.c., Varese c.c., Campobasso c.c., Bergamo c.c., Cosenza c.c., Carinola c.c., Foggia c.c., Barcellona Pozzo di Gotto o.p.g.;

Considerato che i fondi pari a L. 7.500.000.000, già assentiti per la ristrutturazione della c.c. di Roma Regina Coeli con decreto interministeriale 21 luglio 1993 sono stati stornati, in conseguenza delle necessità rappresentate dal Ministro di grazia e giustizia e condivise dal Ministro dei lavori pubblici, a favore della costruzione di un nuovo edificio all'interno della c.c. di Roma Rebibbia;

Considerato che è necessario realizzare presso la casa circondariale di Roma Rebibbia un nuovo edificio detentivo;

Considerato che gli elevati costi per la costruzione della nuova casa circondariale di Patti conseguenti all'accidentalità dall'area di sedime a suo tempo prescelta, determinano la necessità di procedere allo stralcio dell'opera dal programma di edilizia penitenziaria e di inserire nello stesso la costruzione della nuova casa circondariale in Mistretta;

Considerato che si rende necessario prevedere la costruzione di un nuovo istituto penitenziario in Cagliari;

Considerato che occorre provvedere allo stanziamento di fondi per la realizzazione del centro clinico presso la nuova casa circondariale di Palermo;

Considerato che occorre provvedere all'integrazione dei fondi per il completamento della costruzione dei seguenti nuovi istituti: Perugia c.c. c.r., Ancona c.c. (ex c.p.m.), San Remo c.c., nuovi istituti del Lazio (Civitavecchia c.c., Viterbo c.c. c.r., Frosinone c.c., Velletri c.c.);

Considerato che occorre provvedere alla integrazione dei fondi per il completamento dell'adeguamento o ristrutturazione dei seguenti istituti: Torino «Le Vallette» c.c., Milano Opera c.r., Noto c.r., Campobasso c.c., Catania Bicocca c.c., Massa c.r., Benevento c.c., L'Aquila c.c., Genova Marassi c.c., Roma Rebibbia c.c., Bergamo c.c., Paola c.c., Roma Regina Coeli c.c., Alessandria c.r., Verbania scuola, Cuneo c.c., Foggia c.c., centro clinico Palermo «Ucciardone» c.c., Napoli Secondigliano c.c.;

Considerato che a seguito della legge 24 dicembre 1993, n. 538, occorre necessariamente procedere ad una rimodulazione degli stanziamenti in precedenza assentiti;

Visto il parere del Comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria espresso nell'adunanza del 16 dicembre 1994;

Ritenuta la necessità di provvedere a quanto in premessa;

Decreta:

È stralciata dal programma di edilizia penitenziaria di cui al decreto interministeriale 20 dicembre 1990 la costruzione in Patti della nuova casa circondariale e viene inserita in programma la costruzione di una nuova casa circondariale in Mistretta.

È inserita nel programma di edilizia penitenziaria la costruzione di una nuova casa circondariale in Cagliari.

È inserita nel programma di edilizia penitenziaria la costruzione di un nuovo edificio detentivo presso la casa circondariale di Roma Rebibbia.

Si prende atto delle assegnazioni effettuate con propri decreti dal Ministero dei lavori pubblici per: oneri di

espropriazioni, riserve, interessi e revisione prezzi per i seguenti istituti:

Prato c.c.	L.	5.500.000
Genova Pontedecimo c.c.	»	392.203.430
Biella c.c.	»	495.291.004
Agrigento c.c.	»	3.500.000.000
Castrovillari c.c.	»	500.000.000
Lucca c.c.	»	280.000.000
Prato c.c.	»	615.712.694
Saluzzo c.c.	»	1.100.000 000
Vasto c.c.	»	4.122.405.376
Napoli Poggioreale - pad. Livorno	»	219.540.093
Velletri c.c.	»	188.728.285
Prato c.c.	»	1.154.047.770
Varese c.c.	»	23.275.620
Campobasso c.c.	»	92.166.843
Bergamo c.c.	»	114.791.959
Cosenza c.c.	»	2.294.950
Vasto c.c.	»	884.000.000
Carinola c.c.	»	393.985.689
Foggia c.c.	»	156.920.155
Barcellona Pozzo di Gotto o.p.g.	»	309.121.158

Si prende atto dello storno dei fondi (L. 7.500.000.000) già assentiti per la c.c. di Roma Regina Coeli a favore della costruzione di un nuovo edificio all'interno della c.c. di Roma Rebibbia;

Sono approvate le seguenti integrazioni finanziarie da prelevarsi dal residuo degli stanziamenti disponibili ai sensi dell'art. 13 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910:

Perugia c.c. c.r. - completamento - L. 40.000.000.000

Ancona (ex c.p.m.) - completamento - L. 13.100.000.000

San Remo c.c. - completamento - L. 3.280.000.000

nuovi istituti del Lazio (Civitavecchia, Viterbo, Frosinone, Velletri) - L. 22.587.500.000

Sono approvate le seguenti integrazioni fondi per il completamento dell'adeguamento o della ristrutturazione di istituti esistenti da prelevarsi dal residuo degli stanziamenti disponibili ai sensi dell'art. 13 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910:

Torino «Le Vallette» - completamento - L. 465.000.000

Milano Opera c.r. - completamento - L. 760.000.000

Noto c.r. - completamento - L. 5.000.000.000

Modena c.c. - adeguamento - L. 108.500.000

Campobasso c.c. - completamento - L. 2.000.000.000

Catania Bicocca c.c. - adeguamento - L. 1.340.000.000

Massa c.c. - completamento - L. 7.000.000.000

Benevento c.c. - completamento - L. 1.600.000.000

L'Aquila c.c. - adeguamento - L. 650.000.000

Genova Marassi c.c. - completamento - L. 19.000.000.000

Roma Rebibbia c.c. - completamento - L. 4.550.000.000

Bergamo c.c. - completamento - L. 4.500.000.000

Paola c.c. - adeguamento - L. 1.300.000.000

Roma Rebibbia c.c. - IV stellare - L. 20.000.000.000

Roma Regina Coeli - 3ª sezione - L. 3.200.000.000

Alessandria c.r. - completamento - L. 15.000.000.000

Verbania scuola - completamento - L. 1.900.000.000

Cuneo c.c. - completamento - L. 3.000.000.000

Foggia c.c. - completamento - L. 1.400.000.000

Palermo c.c. - completamento - L. 2.000.000.000

Napoli Secondigliano - semilibertà - L. 1.150.000.000

Napoli Poggioreale - pad. Milano - L. 8.000.000.000

Pertanto, gli stanziamenti relativi agli interventi assentiti e non ancora finanziati, sono così rimodulati:

Perugia c.c. c.r.:

L. 8.200.000.000 - anno 1994
L. 9.000.000.000 - anno 1995
L. 22.800.000.000 - anno 1996

L. 40.000.000.000

Ancona c.c. (ex c.p.m.):

L. 5.000.000.000 - anno 1995
L. 8.100.000.000 - anno 1996

L. 13.100.000.000

San Remo c.c.: L. 3.280.000.000 - anno 1994

nuovi istituti del Lazio: L. 22.587.500.000 - anno 1994

Torino «Le Vallette» c.c.: L. 465.000.000 - anno 1994

Milano Opera c.r.: L. 760.000.000 - anno 1994

Noto c.r.:

L. 2.000.000.000 - anno 1995
L. 3.000.000.000 - anno 1996

L. 5.000.000.000

Modena c.c.: L. 108.500.000 - anno 1994

Campobasso c.c.: L. 2.000.000.000 - anno 1994

Catania Bicocca c.c.: L. 1.340.000.000 - anno 1994

Massa c.r.:

L. 1.350.000.000 - anno 1995
L. 5.650.000.000 - anno 1996

L. 7.000.000.000

Benevento c.c.: L. 1.600.000.000 - anno 1994

L'Aquila c.c.: L. 650.000.000 - anno 1995

Genova Marassi c.c.:

L. 5.000.000.000 - anno 1995
L. 14.000.000.000 - anno 1996

L. 19.000.000.000

Roma Rebibbia c.c. - caserma - L. 4.550.000.000 - anno 1996

Bergamo c.c.: L. 4.500.000.000 - anno 1995

Paola c.c.: L. 1.300.000.000 - anno 1995

Roma Rebibbia c.c. - IV stellare:

L. 10.000.000.000 - anno 1995
L. 10.000.000.000 - anno 1996

L. 20.000.000.000

Roma Regina Coeli c.c. - 3ª sezione: L. 3.200.000.000 - anno 1994

Alessandria c.r.:

L. 5.000.000.000 - anno 1995
L. 10.000.000.000 - anno 1996

L. 15.000.000.000

Verbania scuola: L. 1.900.000.000 - anno 1996

Cuneo c.c.: L. 3.000.000.000 - anno 1994

Foggia c.c.: L. 1.400.000.000 - anno 1996

Palermo Ucciardone c.c.: L. 2.000.000.000 - anno 1995

Napoli Secondigliano c.c.: L. 1.150.000.000 - anno 1996

Napoli Poggioreale c.c.: L. 8.000.000.000 - anno 1996

Milano Bollate c.c.:

L. 25.000.000.000 - anno 1995
L. 85.000.000.000 - anno 1996
L. 80.000.000.000 - anno 1997

L. 190.000.000.000

Reggio Calabria c.r.:

L. 10.000.000.000 - anno 1995
L. 40.000.000.000 - anno 1996
L. 30.400.000.000 - anno 1997

L. 80.400.000.000

Marsala c.c.:

L. 8.000.000.000 - anno 1995
L. 30.000.000.000 - anno 1996
L. 25.800.000.000 - anno 1997

L. 63.800.000.000

Favignana c.r.: L. 1.000.000.000 - anno 1995

Mistretta c.c.: L. 1.000.000.000 - anno 1995

Cagliari c.c.: L. 2.000.000.000 - anno 1995

Palermo nuovo c.c. - centro clinico: L. 1.000.000.000 - anno 1995.

Per effetto del presente decreto la disponibilità dei fondi stanziati con la legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13, e con legge 22 dicembre 1986, n. 910, di cui al decreto interministeriale 21 luglio 1993 risulta di L. 206.504.885.480.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 1995

Il Ministro di grazia e giustizia
MANCUSO

Il Ministro dei lavori pubblici
BARATTA

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1995
Registro n. 1 Giustizia, foglio n. 135

95A2830

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 aprile 1995.

Modalità e termini per l'inoltro dell'elenco nominativo dei pensionati da parte dell'I.N.P.S. e di altri enti pubblici che erogano pensioni.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 30 marzo 1981, n. 119, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 14 novembre 1981, n. 645, che prevede l'inoltro da parte dell'Istituto nazionale della

previdenza sociale e degli altri enti pubblici che erogano redditi da pensione, dell'elenco nominativo dei pensionati ai quali è stato rilasciato il certificato di cui all'art. 2 della citata legge n. 119 comprensivo dei dati necessari;

Considerato che il precitato art. 3 della legge 30 marzo 1981, n. 119, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 14 novembre 1981, n. 645, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze al fine di stabilire le modalità, i termini e le procedure per l'inoltro del suddetto elenco e la specificazione dei dati che esso deve contenere;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 15 febbraio 1994, concernente l'approvazione dei modelli 770;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 11 luglio 1994, che stabilisce le modalità ed i termini per la presentazione su supporti magnetici delle dichiarazioni mod. 770, nonché delle buste, contenenti il mod. 730-1 dei lavoratori dipendenti e dei pensionati che si avvalgono dell'assistenza fiscale dei sostituti;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 11 luglio 1994 che stabilisce le modalità e i termini per la presentazione su supporto magnetico delle dichiarazioni mod. 770 dei sostituti d'imposta che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale dei centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese;

Considerato che è necessario stabilire, in armonia con le disposizioni di cui al citato decreto del Ministro delle finanze del 15 febbraio 1994 nonché dei decreti 11 luglio 1994, il contenuto e le caratteristiche tecniche dei supporti magnetici che gli enti di cui al citato art. 4 della legge n. 645/1981 devono inviare all'anagrafe tributaria per le erogazioni di pensioni effettuate nel 1993;

Considerata la necessità che all'anagrafe tributaria vengano comunicati anche i dati relativi ai conguagli a credito o a debito effettuati, secondo le disposizioni regolamentari contenute negli articoli 3, quinto e nono comma, e 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, in sede di ritenute d'acconto sui redditi di pensione corrisposti a soggetti che si siano avvalsi dell'assistenza fiscale prevista dall'art. 78, commi da 10 a 21, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e gli altri enti pubblici che erogano pensioni sono tenuti a formare, per l'anno d'imposta 1993, mediante registrazione su supporto magnetico, l'elenco nominativo dei pensionati, indicando per ciascuno di essi i dati identificativi e contabili.

I dati da registrare sui supporti magnetici e le caratteristiche tecniche dei supporti stessi sono stabiliti nell'allegato *A* del presente decreto.

Ove non risulti possibile la fornitura dei predetti elenchi su supporto magnetico, gli enti interessati devono fornire gli elenchi, completi dei relativi dati, su supporto cartaceo.

Art. 2.

I supporti e gli elenchi di cui al precedente articolo, accompagnati da apposita distinta, redatta secondo il facsimile di cui all'allegato *B* al presente decreto, devono pervenire al Centro informativo del dipartimento delle entrate, via Mario Carucci n. 85, c.a.p. 00143 Roma, apponendo sulla busta di spedizione il codice E.P./94, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il Centro informativo del dipartimento delle entrate esegue sui supporti magnetici, di cui al precedente articolo, e sugli elenchi cartacei sostitutivi dei supporti magnetici, controlli intesi a verificare la completezza dei dati ivi riportati, nonché la loro rispondenza ai requisiti prescritti, disponendone la sostituzione o l'integrazione in caso di errori o difformità.

I supporti magnetici riscontrati errati, qualora in occasione della sostituzione con i nuovi supporti non vengano richiesti dall'ente interessato potranno essere distrutti.

Art. 3.

Gli enti che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 15 febbraio 1994 e secondo le modalità stabilite dai decreti del Ministro delle finanze 11 luglio 1994, hanno inviato su supporto magnetico, ovvero su supporto cartaceo, le dichiarazioni modello 770, non sono tenuti ad inviare al Centro informativo del dipartimento delle entrate l'elenco nominativo dei pensionati di cui all'art. 1 del presente decreto, qualora tale elenco sia stato già compreso nel modello 770/A.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 1995

Il Ministro: FANTOZZI

ALLEGATO A

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI DA INOLTRARE DA PARTE DELL'I.N.P.S. E DEGLI ALTRI ENTI PUBBLICI PER EROGAZIONI DI PENSIONI EFFETTUATE DAL 1 GENNAIO 1993 AL CENTRO INFORMATIVO DELLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI GENERALI, IL PERSONALE E L'ORGANIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

1. AVVERTENZE GENERALI

I SUPPORTI MAGNETICI PREDISPOSTI DAGLI ENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE DEL 16 GENNAIO 1982 E SUI QUALI DEVONO ESSERE REGISTRATI I DATI RIGUARDANTI I PENSIONATI, DEVONO RISPETTARE LE SPECIFICHE TECNICHE DI SEGUITO ESPOSTE.

PER CIASCUN SOGGETTO DEVONO ESSERE RIPORTATE LE INFORMAZIONI ANAGRAFICHE E I DATI CONTABILI RELATIVI AI COMPENSI E ALTRI REDDITI CORRISPOSTI E ALLE RITENUTE EFFETTUATE, NONCHE' GLI EVENTUALI DATI DEI CONGUAGLI CONSEGUENTI ALL' ASSISTENZA FISCALE.

SI SOTTOLINEA CHE GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE OPERANDO IL TRONCAMENTO (E NON L'ARROTONDAMENTO) DELLE ULTIME TRE CIFRE. TALE TRONCAMENTO VA OPERATO ANCHE SUGLI IMPORTI CHE RAPPRESENTANO I TOTALI.

IN MERITO ALL' INVIO DEI SUPPORTI MAGNETICI SI PRECISA CHE ALL' ESTERNO DELLA CONFEZIONE DEVONO ESSERE INDICATI:

. DESTINATARIO: CENTRO INFORMATIVO DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE, VIA MARIO CARUCCI 85 - 00143 ROMA

. ENTE: DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELL' ENTE MITTENTE;

. PROGRESSIVO INVIO/VOLUME: HA LA STRUTTURA XX/YY, DOVE XX E' IL NUMERO D'INVIO E YY E' IL NUMERO PROGRESSIVO DEL SUPPORTO MAGNETICO NELL' INVIO

. TIPO DI FORNITURA: 101P

. ANNO D'IMPOSTA: E' L'ANNO D'IMPOSTA A CUI SI RIFERISCONO I RECORD CONTENUTI NEL NASTRO (IN CIFRE)

. RECORD CONTENUTI NEL SUPPORTO: E' IL NUMERO TOTALE DI RECORD CONTENUTI NEL SUPPORTO MAGNETICO (COMPRESI I RECORD DI TESTA E DI CODA)

LA FORNITURA SU SUPPORTO MAGNETICO PUO' ESSERE COSTITUITA DA PIU' VOLUMI.

SU OGNI SUPPORTO MAGNETICO SI POSSONO INSERIRE DATI DI PIU' ENTI EROGANTI ACCODATI SEQUENZIALMENTE ED APPARTENENTI ALLO STESSO INVIO IN OGNI CASO IL PRIMO RECORD DEI SUPPORTI DEVE ESSERE QUELLO DI INIZIO FORNITURA (TIPO RECORD ''0'') E L' ULTIMO QUELLO DI FINE FORNITURA (TIPO RECORD ''9'').
SE LA FORNITURA VIENE EFFETTUATA SU PIU' VOLUMI, I DATI DI CIASCUN ENTE EROGANTE DEVONO ESSERE CONTENUTI IN UN SOLO SUPPORTO

I TIPI DI SUPPORTO UTILIZZABILI SONO I NASTRI MAGNETICI A CARTUCCIA E I DISCHETTI MAGNETICI. GLI ENTI NON IN GRADO DI FORNIRE I PREDETTI SUPPORTI MAGNETICI HANNO LA FACOLTA' DI UTILIZZARE NASTRI MAGNETICI A BOBINA; LE CARATTERISTICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI SONO ESPOSTE NEL SEGUITO.

2. CARATTERISTICHE DEI NASTRI MAGNETICI A CARTUCCIA

I NASTRI MAGNETICI DEVONO RISPONDERE ALLE SEGUENTI CARATTERISTICHE TECNICHE:

. DIMENSIONI E TIPOLOGIA TALI DA ESSERE ELABORABILI MEDIANTE UNITA' TIPO IBM 3480;

. NUMERO DI TRACCE = 18;

. NUMERO DI CARATTERI PER POLLICE = 37.871;

. TIPO DI CODIFICA = EBCDIC OPPURE ASCII CON BIT DI PARITA';

. SENZA IDRC (LA REGISTRAZIONE NON DEVE PREVEDERE LA COMPATTAZIONE HARDWARE).

I NASTRI MAGNETICI A CARTUCCIA DEVONO ESSERE DI TIPO "NO LABEL".

LA LUNGHEZZA DI CIASCUN RECORD LOGICO E' DI 500 CARATTERI;
LA LUNGHEZZA DEL RECORD FISICO E' DI 32.500 CARATTERI, PER CUI IL FATTORE DI BLOCCAGGIO E' DI 65 RECORD LOGICI.

3. CARATTERISTICHE DEI DISCHETTI MAGNETICI

I DISCHETTI MAGNETICI DEVONO RISPONDERE ALLE SEGUENTI CARATTERISTICHE TECNICHE:

. UNA DELLE SEGUENTI TIPOLOGIE

.. DISCHETTI DA 3.5 POLLICI DOPPIA FACCIA, DOPPIA DENSITA' CON 512 BYTE PER SETTORE, CON 9 SETTORI PER TRACCIA, 80 TRACCE PER FACCIA E 720 KB DI CAPACITA' IN FORMATO MS/DOS;

.. DISCHETTI DA 3.5 POLLICI DOPPIA FACCIA, ALTA DENSITA' CON 512 BYTE PER SETTORE, CON 18 SETTORI PER TRACCIA, 80 TRACCE PER FACCIA E 1,4 MB DI CAPACITA' IN FORMATO MS/DOS;

.. DISCHETTI DA 5.25 POLLICI DOPPIA FACCIA, DOPPIA DENSITA' CON 512 BYTE PER SETTORE, CON 9 SETTORI PER TRACCIA, 40 TRACCE PER FACCIA E 360 KB DI CAPACITA' IN FORMATO MS/DOS;

.. DISCHETTI DA 5.25 POLLICI DOPPIA FACCIA, ALTA DENSITA' CON 512 BYTE PER SETTORE, CON 15 SETTORI PER TRACCIA, 80 TRACCE PER FACCIA E 1,2 MB DI CAPACITA' IN FORMATO MS/DOS;

. ORGANIZZAZIONE SEQUENZIALE;

. TIPO DI CODIFICA DI REGISTRAZIONE ASCII STANDARD;

. GLI ULTIMI DUE CARATTERI DI CIASCUN RECORD DEVONO ESSERE RISERVATI AI CARATTERI ASCII CR E LF (VALORI ESADECIMALI "0D" E "0A");

. LUNGHEZZA DEL RECORD FISSA DI 500 CARATTERI (COMPRENSIVI DEI DUE CARATTERI SUDDETTI).

IL NOME DA ASSEGNARE AL FILE DEL DISCHETTO E' 101P93 E DEVE ESSERE L'UNICO FILE CONTENUTO NEL DISCHETTO.

4. CARATTERISTICHE DEI NASTRI MAGNETICI A BOBINA

I NASTRI MAGNETICI DEVONO RISPONDERE ALLE SEGUENTI CARATTERISTICHE TECNICHE:

. DIMENSIONI E TIPOLOGIA TALI DA ESSERE ELABORABILI MEDIANTE UNITA' TIPO IBM 3420;

. NUMERO DI TRACCE = 9;

. NUMERO DI CARATTERI PER POLLICE = 1.600 OPPURE 6.250;

. TIPO DI CODIFICA = EBCDIC OPPURE ASCII CON BIT DI PARITA'.

I NASTRI MAGNETICI A BOBINA DEVONO ESSERE DI TIPO "NO LABEL".

LA LUNGHEZZA DI CIASCUN RECORD LOGICO E' DI 500 CARATTERI;
LA LUNGHEZZA DEL RECORD FISICO E' DI 32.500 CARATTERI, PER CUI IL FATTORE DI BLOCCAGGIO E' DI 65 RECORD LOGICI.

5. CARATTERISTICHE ESTERNE DEI SUPPORTI MAGNETICI

CIASCUNA FORNITURA PUO' ESSERE COSTITUITA DA PIU' VOLUMI; SU CIASCUN VOLUME DEVE ESSERE APPOSTA, A CURA DELL'ENTE CHE PREDISPONE LA FORNITURA STESSA, UN' ETICHETTA ESTERNA CONTENENTE LE SEGUENTI INFORMAZIONI:

. CODICE FISCALE E DENOMINAZIONE DELL'ENTE MITTENTE;

. SEDE DELL' ENTE MITTENTE (VIA, NUMERO CIVICO, COMUNE E PROVINCIA);

. TIPO DI CODIFICA (EBCDIC O ASCII), DA INDICARE SOLO PER I NASTRI MAGNETICI A BOBINA;

. DENSITA' DI REGISTRAZIONE (1600 6250), DA INDICARE SOLO PER I NASTRI MAGNETICI A BOBINA;

. SISTEMA OPERATIVO (VERSIONE E RELEASE) UTILIZZATO PER PRODURRE I FILE (MVS, MS/DOS, VMS, UNIX, ECC.);

. HARDWARE UTILIZZATO PER PRODURRE IL SUPPORTO (CASA COSTRUTTRICE E MODELLO);

. NUMERO PROGRESSIVO DI VOLUME NELL' AMBITO DELLA FORNITURA;

. NUMERO COMPLESSIVO DEI VOLUMI FORNITI;

. EVENTUALE IDENTIFICATIVO ASSEGNATO DALL' ENTE AL SUPPORTO;

. DATA DI PRODUZIONE DEL SUPPORTO.

I SUPPORTI MAGNETICI DEVONO ESSERE OPPORTUNAMENTE CONFEZIONATI AL FINE DI EVITARE IL LORO DETERIORAMENTO NELLA FASE DI TRASPORTO. A TAL RIGUARDO, PARTICOLARE ATTENZIONE E' DA PORRE RELATIVAMENTE ALL'IMBALLAGGIO DEI DISCHETTI MAGNETICI.

6. CONTENUTO DEI SUPPORTI MAGNETICI

OGNI VOLUME DELLA FORNITURA SU SUPPORTO MAGNETICO SI COMPONE DEI SEGUENTI RECORD LUNGHI 500 CARATTERI:

. UN RECORD DI TESTA (TIPO RECORD "0") DEL VOLUME, RELATIVO AI DATI DELL' ENTE EROGANTE MITTENTE DELLA FORNITURA;

PIU' RECORD DI DETTAGLIO CON I DATI DEI PERCIPIENTI LE PENSIONI

. UN RECORD DI CODA (TIPO RECORD "9") DEL VOLUME CON I DATI RIEPILOGATIVI DEL NUMERO DEI RECORD CONTENUTI NEL VOLUME STESSO.

6.1. ASSISTENZA FISCALE

SE IL PENSIONATO HA FRUITO DELL' ASSISTENZA FISCALE DA PARTE DELL' ENTE EROGANTE LA PENSIONE O DA PARTE DI UN CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FISCALE, L' ENTE DEVE FORNIRE I DATI RELATIVI AI VERSAMENTI E AI RIMBORSI CONSEGUENTI ALLA ASSISTENZA FISCALE, UTILIZZANDO GLI OPPORTUNI CAMPI DEL TIPO RECORD "1", RIPORTANDO TUTTE LE OPERAZIONI EFFETTUATE FINO AL MESE DI LUGLIO.

NEI CAMPI 35 E 40 VANNO RIPORTATI GLI INTERESSI TRATTENUTI SULLA RATA DI PENSIONE E DOVUTI DAL PENSIONATO NEI CASI DI PAGAMENTO DELL' IMPOSTA E/O DEL CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE NEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO PRESCRITTO IN QUANTO LA PENSIONE CORRISPOSTA NEL MESE DI GIUGNO E' DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOMME DA CONGUAGLIARE PER IMPOSTA E PER CONTRIBUTO.

NEI SUCCESSIVI CAMPI 36 E 41 VANNO RIPORTATE LE SOPRATTASSE DOVUTE A SEGUITO DEL CONGUAGLIO EFFETTUATO NEL MESE DI LUGLIO IN RETTIFICA DI QUELLO DEL MESE PRECEDENTE, I CUI DATI SONO RISULTATI ERRATI.

SE LA DICHIARAZIONE MOD. 730/94 E' STATA PRESENTATA AD UN C.A.A.F, NEGLI OPPORTUNI CAMPI DEL TIPO RECORD ''1'' VANNO RIPORTATI I DATI IDENTIFICATIVI DEL C.A.A.F. STESSO.

NEI CASI DI RETTIFICA, DA PARTE DEI SOSTITUTI D' IMPOSTA O DEI C.A.A.F., DEGLI IMPORTI DA CONGUAGLIARE INDICATI NEI MODELLI 730-3 E 730-4, DEVOVO ESSERE UTILIZZATI DUE TIPI RECORD "1", OSSERVANDO LE SEGUENTI INDICAZIONI:

1) NEL PRIMO TIPO RECORD, NEI CAMPI DA 32 A 39, VANNO RIPORTATI GLI IMPORTI DI TUTTE LE OPERAZIONI DEL PRIMO CONGUAGLIO E DI QUELLO RETTIFICATIVO AVVENUTE, RISPETTIVAMENTE, MEI MESI DI GIUGNO E DI LUGLIO; NEL CAMPO 43 VA INDICATO IL CODICE "A";

2) NEL RECORD SUCCESSIVO VANNO RIPORTATI ESCLUSIVAMENTE I SEGUENTI DATI:

a) NEL CAMPO 2 IL CODICE FISCALE DEL PENSIONATO

b) NEL CAMPI DA 32 A 39 I DATI DESUNTI DAL MODELLO 730-3 O 730-4 RIPORTANTI I DATI PER IL PRIMO CONGUAGLIO, NEL SEGUENTE ORDINE:

- IMPOSTA DA VERSARE / IMPORTO DA TRATTENERE IRPEF;
- IMPOSTA DA RIMBORSARE IRPEF;
- 1 RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 1994;
- 2 RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 1994;
- IMPORTO DA VERSARE / IMPORTO DA TRATTENERE C.S.S.N.;
- IMPORTO DA RIMBORSARE C.S.S.N.;
- 1 RATA DI ACCONTO C.S.S.N. PER IL 1994;
- 2 RATA DI ACCONTO C.S.S.N. PER IL 1994;

c) NEL CAMPO 43 DELLO STESSO RECORD VA INDICATO IL CODICE "B".

NEL CASO IN CUI IL CONGUAGLIO VIENE OPERATO IN RITARDO, I DATI RELATIVI AL CONGUAGLIO VANNO ESPOSTI UTILIZZANDO UN TIPO RECORD "1" DOVE, AL CAMPO 43, VA INDICATO IL CODICE "C".

6.2. ULTERIORI INFORMAZIONI SUL CONTENUTO DEI SUPPORTI MAGNETICI

PER QUANTO RIGUARDA IL CONTENUTO DEI CAMPI DEVONO ESSERE OSSERVATE LE SPECIFICHE DI TRACCIATO, CON LE SEGUENTI PRECISAZIONI:

. IL TIPO DI CAMPO PUO' ESSERE:

.. ALFABETICO (A)

.. ALFANUMERICO (AN)

.. NUMERICO (NU)

. I DATI ALFABETICI E ALFANUMERICI DEVONO ESSERE ALLINEATI A SINISTRA CON RIEMPIMENTO A SPAZI DEI CARATTERI NON SIGNIFICATIVI; IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA I CAMPI RELATIVI AI CODICI FISCALI, LUNGHI 16 CARATTERI, UN CODICE FISCALE DI 11 CIFRE DEVE ESSERE ALLINEATO A SINISTRA E DEVONO ESSERE RIEMPITI A SPAZI I RIMANENTI 5 CARATTERI.
I CAMPI DI TIPO ALFANUMERICO POSSONO CONTENERE CARATTERI ALFABETICI E SPECIALI, QUALI TRATTINO (-), APOSTROFO ('), PUNTO(.), ECC.;

. I DATI NUMERICI DEVONO ESSERE ALLINEATI A DESTRA, RIEMPIENDO DI ZERI LE CIFRE NON SIGNIFICATIVE;

. I CAMPI NUMERICI DEVONO ESSERE FORNITI SENZA SEGNO.

DI SEGUITO VIENE DESCRITTO IL CONTENUTO INFORMATIVO DEI RECORD. PER CIASCUN CAMPO VENGONO RIPORTATI IL NUMERO D'ORDINE E LA POSIZIONE NELL'AMBITO DEL RECORD, LA LUNGHEZZA, LA DESCRIZIONE E LA CONFIGURAZIONE (A, NU, AN).

TIPO RECORD "0" - IDENTIFICATIVO FORNITURA
(RECORD DI TESTA DEL VOLUME)

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			RECORD IDENTIFICATIVO DELLA FORNITURA E DELL' ENTE EROGANTE CHE HA OPERATO LE RITENUTE	
1	1	1	Tipo record : impostato a "0"	NU
2	2-4	3	Codice della fornitura : vale 101	NU
3	5-6	2	Anno d'imposta vale 93	NU
4	7-17	11	Codice fiscale dell'Ente erogante	NU
5	18-89	72	Denominazione dell'Ente erogante	AN
6	90-110	21	Comune del domicilio fiscale dell'Ente erogante	AN
7	111-112	2	Sigla automobilistica della provincia del domicilio fiscale dell'Ente erogante (RM = Roma)	A
8	113-147	35	Indirizzo (frazione , via e numero civico) del domicilio fiscale dell'Ente erogante	AN
9	148-150	3	C.A.P. del domicilio fiscale dell'Ente erogante	NU
10	151-152	2	Progressivo invio nell'ambito dell'Ente erogante. Va impostato al valore 01 per il primo invio con un incremento di uno per ogni invio successivo	NU
11	153-154	2	Progressivo del supporto nell'ambito dell'invio. Va impostato al valore 01 per il primo supporto magnetico con un incremento di uno per ogni supporto successivo	NU
12	155-500	346	Filler impostato a spazi	AN

ALLEGATO A - PAG. 1

TIPO RECORD "1"

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			RECORD CONTENENTE I DATI DEL PENSIONATO E DATI RELATIVI ALLA DICHIARAZIONE DEL PENSIONATO CHE SI E' AVVALSO DELL'ASSISTENZA FISCALE DELL'ENTE EROGANTE O DI UN C.A.A.F. I riferimenti al mod.101 nel seguito riportati sono relativi al modello approvato con D.M. 07/12/93 nella G.U. 14/12/93	
1	1	1	Tipo record: impostato a "1"	NU
			DATI ANAGRAFICI DEL PENSIONATO	
2	2-17	16	Codice fiscale del pensionato: se il codice fiscale è' numerico lungo 11 caratteri va allineato a sinistra e vanno impostati a spazi i rimanenti 5 caratteri	AN
3	18-41	24	Cognome (per le donne quello da nubile)	AN
4	42-61	20	Nome	AN
5	62-67	6	Data di nascita nella forma GGMMAA	NU
6	68	1	Sesso (vale M o F)	A
7	69-89	21	Comune (o Stato estero) di nascita	AN
8	90-91	2	Sigla automobilistica della provincia di nascita	A
9	92-112	21	Comune di residenza	AN
10	113-114	2	Sigla automobilistica della provincia di residenza (RM = Roma)	A
11	115-149	35	Indirizzo di residenza (via e numero civico)	AN
12	150-154	5	C.A.P. del comune di residenza	NU
13	155	1	Segnalazione di pensioni iniziate e/o cessate nell'anno assume i valori: - 0 se la pensione non e' iniziata o cessata nell'anno - 1 se la pensione e' iniziata nell'anno - 2 se la pensione e' cessata nell'anno - 3 se la pensione e' iniziata e cessata nell'anno	NU
14	156	1	Indicatore relativo al tipo di	NU

ALLEGATO A - PAG. 2

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			pensioni erogate assume i valori: - 0 se pensione diretta - 1 se pensione di reversibilita' - 2 se pensione di invalidita' - 3 se pensione esente	
			DATI CONTABILI DEL PENSIONATO	
15	157-163	7	Totale emolumenti imponibili corrisposti (punto 5 mod. 101)	NU
16	164-170	7	Imposta corrispondente al totale emolumenti imponibili (punto 7 del mod. 101)	NU
17	171-177	7	Totale detrazioni (punto 13 del mod. 101)	NU
18	178-184	7	Totale ritenute fiscali operate dall'Ente (differenza tra il punto 15 ed il punto 14 del mod. 101)	NU
19	185-191	7	Ritenute fiscali operate da terzi (punto 14 del mod. 101)	NU
20	192-198	7	Differenza da compensare con l'Ente (punto 16 del mod. 101)	NU
21	199-202	4	Detrazione per coniuge a carico (punto 8 del mod. 101)	NU
22	203-209	7	Detrazione per figli a carico (punto 9 del mod. 101)	NU
23	210-216	7	Detrazione per altri familiari a carico (punto 10 del mod. 101)	NU
24	217-220	4	Detrazione per lavoro dipendente (punto 11 del mod. 101)	NU
25	221-227	7	Detrazione per spese sanitarie e assicurative (punto 12 del mod. 101)	NU
			ARRETRATI RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI	
26	228-234	7	- emolumenti netti (punto 18 del mod. 101)	NU
27	235-241	7	- ritenuta fiscale corrispondente (punto 23 del mod. 101)	NU
28	242-248	7	- detrazioni d'imposta (punto 24 del mod. 101)	NU
29	249-255	7	- ritenuta fiscale operata (punto 25 del mod. 101)	NU
			AMMONTARE IMPONIBILE AI FINI DEL C.S.S.N.	
30	256-262	7	Imponibile (deve essere riportato l'ammontare imponibile ai fini del contributo per il S.S.N. indicato nelle annotazioni del modello 101 o 201).	NU
31	263-275	13	Campo riservato all'Ente puo'	AN

ALLEGATO A - PAG. 3

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			essere utilizzato per dati di propria competenza	
32	276	1	Soggetto assistito vale 1 se il pensionato si e' avvalso dell'assistenza dell'Ente vale 2 se il pensionato si e' avvalso dell'assistenza di un C.A.A.F.; vale 0 altrimenti	NU
			VERSAMENTI E RIMBORSI EFFETTUATI DALL' ENTE EROGANTE CONSEGUENTI ALL'ASSISTENZA FISCALE	
			I campi seguenti sono riservati all' indicazione dei dati dei conguagli relativi alla dichiarazione mod. 730/94 riportando tutte le operazioni effettuate nell' anno.	
33	277-283	7	Imposta IRPEF versata (saldo)	NU
34	284-290	7	Imposta IRPEF rimborsata	NU
35	291-297	7	Prima rata di acconto IRPEF per il 1994 versata	NU
36	298-304	7	Interessi IRPEF	NU
37	305-311	7	Soprattassa IRPEF	NU
38	312-318	7	Contributo S.S.N. versato	NU
39	319-325	7	Contributo S.S.N. a rimborso	NU
40	326-332	7	Prima rata di acconto C.S.S.N. per il 1994 versata	NU
41	333-339	7	Interessi C.S.S.N.	NU
42	340-346	7	Soprattassa C.S.S.N.	NU
43	347	1	Versamenti da effettuare a cura del contribuente: vale 1 se il soggetto, assistito dall' ente o da un C.A.A.F., deve effettuare i versamenti, vale 0 altrimenti	NU
44	348	1	Rettifica di conguaglio	AN
			DATI IDENTIFICATIVI DEL C.A.A.F. DIPENDENTI CHE HA PRESTATO ASSISTENZA	
45	349-359	11	-codice fiscale	NU
46	360-419	60	-denominazione	AN
47	420-424	5	-n.ro di iscrizione all' albo dei C.A.A.F.	NU
48	425-500	76	Filler impostato a spazi	AN

ALLEGATO A - PAG. 4

TIPO RECORD "9" - RECORD DI CODA DEL VOLUME

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			IL RECORD RIPORTA I DATI GLOBALI RELATIVI AL CONTENUTO DEL VOLUME	
1	1	1	Tipo record : impostato a "9"	NU
2	2-4	3	Codice della fornitura : vale 101	NU
3	5-6	2	Anno d'imposta vale 93	NU
4	7-17	11	Codice fiscale dell'Ente erogante	NU
5	18-23	6	Numero record di tipo "1"	NU
			INFORMAZIONI RIEPILOGATIVE RELATIVE ALL'ASSISTENZA FISCALE	
6	24-29	6	Numero dei pensionati ai quali e' stata data assistenza fiscale dall'Ente erogante	NU
7	30-35	6	Numero dei pensionati che hanno avuto assistenza fiscale presso un CAAF	NU
8	36-37	2	Progressivo invio: deve essere uguale corrispondente campo del record di testa	NU
9	38-39	2	Progressivo del nastro: deve essere uguale al corrispondente campo del record di testa	NU
10	40-500	461	Filler impostato a spazi	AN

ALLEGATO B

Al Centro Informativo del Dipartimento delle Entrate - Via Mario Carucci n° 85 00143 Roma

BOLLA DI CONSEGNA DELLA FORNITURA DEI SUPPORTI CONTENENTI GLI ELENCHI NOMINA DEI PENSIONATI DA PARTE DELL'INPS E DI ALTRI ENTI CHE EROGANO PENSIONI

PENSIONI EROGATE NEL 19__

ENTE EROGANTE	CODICE FISCALE	
	DENOMINAZIONE	
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROV.
	INDIRIZZO	C.A.P.
	TELEFONO	FAX

DESCRIZIONE FORNITURA

	DISCHETTI	NASTRI A CARTUCCIA	NASTRI A BOBINA	ELENCHI CARTACEI
N. SUPPORTI:				
N. PENSIONI:				

DATA __________ FIRMA __________

95A2828

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 8 maggio 1995.

Modificazione all'art. 21 del regolamento di esecuzione di alcune norme della legge 2 gennaio 1991, n. 1, concernenti le SIM ed altri intermediari mobiliari, adottato con delibera n. 5386 del 2 luglio 1991. (Deliberazione n. 9209).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto il regolamento di esecuzione di alcune norme della legge 2 gennaio 1991, n. 1, concernenti le SIM ed altri intermediari mobiliari, adottato con propria delibera n. 5386 del 2 luglio 1991;

Considerata l'opportunità di modificare il predetto regolamento n. 5386/1991;

Delibera:

In fine dell'art. 21 del regolamento n. 5386/1991 è inserito il seguente comma:

«4. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, nei rapporti tra intermediari autorizzati ed operatori qualificati, quali definiti dall'art. 11, comma 2, del regolamento n. 8850/1994, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 22, 23, 24 e 25».

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino della Consob.

Roma, 8 maggio 1995

p. Il presidente: BESSONE

95A2832

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 19 dicembre 1994.

Vincolo di immodificabilità temporanea dell'ambiente carsico della Conca del Salto, ricadente nei territori comunali di Modica e Scicli.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Esaminata la proposta della soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Ragusa che, con nota prot. n. 783 del 6 aprile 1993, ha chiesto, ai sensi e per gli effetti del già citato art. 5 della legge regionale n. 15/91, che vengano adottate le misure di salvaguardia dell'ambiente carsico della Conca del Salto nei territori comunali di Modica e Scicli (Ragusa), così di seguito delimitata:

Conca del Salto: delimitazione proposta:

la zona conosciuta come Conca del Salto è sita a valle dell'abitato di Modica, lungo il corso del Fiumelato, nei territori comunali di Modica e Scicli (Ragusa) ed è facilmente raggiungibile per mezzo della strada provinciale 54 che la attraversa longitudinalmente. Il perimetro del vincolo di cui all'art. 5 della legge regionale n. 15/91 è per il territorio di Modica e Scicli così delimitato:

Comune di Modica:

foglio di mappa n. 97 - A partire dal confine con il foglio n. 116, il limite attraversa l'ansa del torrente Modica-Scicli nei pressi delle particelle 535, 144, 174, (escluse dal vincolo). Il limite prosegue lungo una pista che in direzione WNW-ESE, taglia l'intero foglio sino alla strada vicinale Caitana e risale lungo la strada vicinale stessa sino al foglio n. 99;

foglio di mappa n. 99 - Il limite comprende tutte le particelle a sud-ovest della strada statale 115 sino al bivio con la strada provinciale Scicli-Modica che ne costituisce il limite orientale;

foglio di mappa n. 113 - Il limite segue la strada comunale Martinico-Piano Ceci, che attraversa il foglio di direzione SW-NE, e prosegue con il limite del foglio stesso per tutta la particella 203; scende, quindi, seguendo il limite fra le particelle 201 e 104 e tra la particella 104 e 129 sino ad arrivare al limite del foglio;

foglio di mappa n. 144 - Il limite di vincolo comprende tutto il territorio;

foglio di mappa n. 115 - Il limite di vincolo parte dalla strada comunale Magnisi-Piano Ceci e prosegue lungo la stradella che separa le particelle 108 e 35; prosegue, poi, in linea retta sino al limite fra le particelle

196 e 194. Risale quindi seguendo il limite della particella 194 e continua nella direzione precedente sino alla strada comunale Scardacucco-Sant'Antonio, lungo la stradella interpoderale;

foglio di mappa n. 116 - Il limite di vincolo comprende tutto il territorio;

foglio di mappa n. 117 - Il limite di vincolo comprende tutto il territorio;

foglio di mappa n. 118 - Il limite parte dal confine con il territorio di Scicli e risale sino al limite fra le particelle 181 e 395 (escluse dal vincolo) e le particelle 342, 313, 166, 152 (incluse nel vincolo) sino alla strada consorziale Pirato piccolo - Pirato grande e sino alla strada provinciale Caitana per Modica.

Comune di Scicli:

foglio di mappa n. 8 - Il limite di vincolo comprende tutto il territorio;

foglio di mappa n. 9 - Il limite del vincolo comprende tutte le particelle ad est della Cava Mangiagesso; risaltano, quindi, escluse dal vincolo le particelle (a ovest) 5, 23, 6, 24, 86, 10, 11;

foglio di mappa n. 14 - Il limite del vincolo segue la cava Mangiagesso sino alla confluenza del torrente Modica-Scicli; continua costeggiandolo in maniera da costituire il limite inferiore del vincolo sino al foglio n. 15. Risulta vincolata, quindi, tutta la zona a nord del torrente;

foglio di mappa n. 15 - Il limite comprende tutta la zona a nord del canale che attraversa il foglio stesso a partire dal torrente Modica-Scicli sino alla particella 55 compresa nel vincolo;

Considerato che l'area sopra delimitata è caratterizzata da un ambiente naturale di singolare bellezza, sia per quanto riguarda l'aspetto paesistico e naturalistico, sia per quanto riguarda i fenomeni di natura carsica e gli insediamenti archeologici;

Considerato che la vicinanza di ambienti urbanizzati minaccia l'integrità del paesaggio e ne potrebbe compromettere i connotati naturali e le peculiari caratteristiche, paesaggistico-ambientali;

Considerato che dal punto di vista paesaggistico-ambientale l'area in oggetto risulta essere di estremo interesse.

L'altopiano ibleo è attraversato in alcuni tratti da incisioni del suolo che talvolta sono simili a veri e propri canyons; queste incisioni sono state prodotte da allineamenti tettonici ed è in queste «spaccature del suolo», tra le quali assume rilievo la Conca del Salto, che si sono insediati i corsi d'acqua.

La Conca del Salto deve il suo nome al salto morfologico di natura tettonica che interessa l'alveo del Fiumelato che l'attraversa e che dà origine ad una piccola cascata di circa cinque metri di caduta, che ha contribuito alla formazione dell'omonimo gruppo carsico.

La componente carsica influenza parecchio la morfologia dei luoghi e la commistione degli aspetti di natura litologica, tettonica e idrologica sia a carattere superficiale che sotterraneo, fanno sì che questo ambiente naturale si presenti come uno dei più pregevoli e interessanti dell'intera provincia.

Se a questo si aggiunge poi una flora e una fauna endemica del paesaggio ibleo e a tutt'oggi in grave pericolo di estinzione, si comprende come questo ambiente, ricco anche di testimonianze archeologiche, debba essere fatto oggetto di salvaguardia e tutela paesaggistica.

L'area della Conca del Salto risulta infatti in parte degradata ed è concreto il rischio di un ulteriore peggioramento dello stato di degrado ambientale, a causa dell'attività antropica, sviluppatasi soprattutto nelle zone del fondovalle e vicino agli insediamenti rurali.

L'ambiente carsico della Conca del Salto si articola lungo l'alveo del Fiumelato, detto anche Fiumara di Modica-Scicli, e tra le cave che ad esso afferiscono, tra le quali la cava Odieri, cava Maria e cava Cavadduzzo.

L'ambiente ipogeo ed i valloni sono fortemente influenzati dal reticolo idrografico che in parte scorre anche nel sottosuolo e che ha consentito il mantenimento di alcune specie animali e vegetali in relazione sia tra di loro sia con l'ambiente fisico-chimico circostante.

È possibile contraddistinguere, nell'area interessata, tre diverse zone di differente morfologia, ciascuna con un suo tipo di vegetazione.

Le zone del fondovalle sono prevalentemente usate per coltivazioni e orti, ciò anche grazie al notevole afflusso d'acqua per l'irrigazione.

Nelle fasce più impervie, sulle rupi e sulle rive del torrente, dove l'intervento dell'uomo è molto limitato, la vegetazione cresce in maniera spontanea.

Le zone terrazzate sono invece coltivate a carrubbi e ulivi.

Inoltre è presente un'ampia fascia interessata da interventi di rimboschimento con specie tipiche della flora dei luoghi quali il pino, il cipresso e l'eucalipto;

Considerato che dal punto di vista storico-archeologico la Conca del Salto venne insediata già fin dal X-XI secolo avanti Cristo; sono infatti attribuibili a tale periodo gli oggetti in bronzo rinvenuti nel Mulino del Salto nel 1898, oggi conservati al museo Pigorini a Roma.

Di età bizantina-alto medioevale sono invece le abitazioni rupestri ricavate nei versamenti rocciosi della cava, aventi caratteristica forma quadrangolare, di queste alcune presentano all'interno tracce di affreschi.

A mezza costa, lungo la vallata, si trova pure un mulino abbandonato detto appunto Mulino del Salto, che sfruttava la sua particolare posizione favorevole rispetto al fiume;

Considerato che dal punto di vista geologico l'area della Conca del Salto è da inquadrare in una posizione baricentrica dell'avampaese ibleo affiorante, caratterizzato da una tettonica prevalentemente distensiva, i sistemi di faglie si trovano principalmente disposti in direzione NE-SW e NW-SE con piani generalmente subverticali e con rigetti variabili tra un max. di 40 e 100 metri.

L'area risulta anche caratterizzata da una successione di sedimenti carbonatici di mare sottile, di età compresa tra l'oligocene ed il miocene, meglio conosciuta nella letteratura geologica come Formazione Ragusa.

Dalle più antiche alle recenti, le formazioni affioranti nella Conca del Salto sono costituite da una alternanza calcareo-marnosa, formata da calcari a grana media o sottile, di colore grigio, duri, in strati sottili e intercalati da calcareniti marnose, giallastre, dallo spessore variabile dai 10 ai 15 cm; seguono calcari a grana fine biancastri con all'interno noduli di selce bruna. Questa alternanza costituisce il Membro Leonardo della Formazione Ragusa di età oligocenica superiore, presente nel fondovalle.

Seguono i banconi calcarenitici, parte basale del Membro Irminio della Formazione Ragusa di età acquitaniana, costituiti da un'alternanza di biocalcareniti cementate di colore bianco-grigiastro in grossi banchi dell'ordine di un metro, alternati a calcareniti marnose giallastre e poco cementate.

In successione stratigrafica segue ancora l'alternanza di calcareniti marnose a grana fine, grigie, stratificate con spessore dell'ordine di 60-80 cm alternati a livelli di calcare marnoso dell'ordine di 10-15 cm di spessore, che costituisce la parte sommitale della Formazione Ragusa ed è quella più presente nell'area del bacino. Sempre nella stessa area esistono termini più recenti quali le marne della Formazione Tellaro costituite da marne grigie con rare intercalazioni calcarenitico-marnose dallo spessore di 50 cm circa; la formazione è ascrivibile al Miocene medio. Le formazioni sopra descritte sono ricoperte in discordanza dal materiale di varia pezzatura ma di fondamentale natura calcarea il cui deposito è dovuto alle alluvioni ed alla presenza del fiume.

Piccole frane e accumuli caotici di materiale si giustificano sia con fenomeni di evoluzione morfologica dell'area che con eventi di natura tettonica che creano maggiori piani di discontinuità;

Considerato che dal punto di vista geomorfologico i principali fenomeni di alterazione che interessano le ragioni carbonatiche sono dovuti a fenomeni carsici.

Laddove le rocce si presentano intensamente fratturate all'azione di tipo chimico si aggiunge quella di tipo meccanico.

Il carsismo riveste un ruolo importante nella morfologia dell'altopiano ibleo con forme fossili o ancora attive. In relazione alle diverse caratteristiche litologiche e strutturali delle successioni stratigrafiche, i fenomeni di dissoluzione sono diversi da zona a zona.

I fenomeni carsici presenti all'interno del bacino in studio sono rappresentati da piccoli pozzi e gallerie principalmente impostate sulla parte più massiva del Mb. Irminio della Formazione Ragusa.

I principali processi carsici sono dovuti all'azione dell'acqua, la cui opera di erosione avviene sia a livello fisico-meccanico, con l'ausilio dei materiali trasportati in sospensione o trascinati, sia a livello chimico di dissoluzione del carbonato di calcio che precipitando dà origine alla formazione di stalattiti, stalagmiti e concrezioni varie.

La natura calcarenitica di questo livello facilita l'azione dissolvente delle acque mentre la potenza degli strati determina una maggiore stabilità delle forme carsiche limitando crolli e frane.

Fenomeni simili si sono verificati in altre zone all'interno del bacino, conservando uguali caratteristiche di impostazione; il fenomeno carsico è legato soprattutto alle fratture e presenta, pertanto, uno sviluppo coincidente con le principali direttrici tettoniche come nel caso specifico della Grotta del Salto N 20 W, N 20 E, N 60 E;

Considerato dal punto di vista carsico il sistema di grotte è costituito da almeno sei cavità di cui una particolarmente grande e articolata, con l'ingresso dietro la cascata del Salto e sviluppo a monte della fiumara. Dal vano d'ingresso si diramano due differenti livelli: quello mediano è costituito da più ambienti intercomunicanti dotati di piccole cascate e di un laghetto detto del Coccodrillo. L'altro livello superiore è costituito da due ambienti non comunicanti: uno è la suggestiva grotta detta «Sala dei Lampadari», l'effetto suggestivo di questi ambienti viene conferito dal fitto intrecciarsi delle concrezioni colonnari che in alcuni punti della grotta collegano il soffitto al suolo; le forme con cui queste concrezioni dalle svariate tonalità di colore si presentano sono, a volte, molto simili a dei merletti.

Le altre cinque grotte, pur essendo di dimensioni più piccole, presentano interessanti depositi travertinosi;

Considerato che dal punto di vista idrogeologico il bacino del Fiumelato ed, in particolare, la zona denominata Conca del Salto, presenta un doppio sistema di circolazione d'acqua: il primo sistema è superficiale ed è alimentato dalle acque derivate dalle precipitazioni meteorologiche. Il secondo sistema si sviluppa in profondità nel sottosuolo e le sue acque sono costituite da quelle della falda freatica e da quelle superficiali, che infiltrandosi nel terreno attraverso i vari litotipi fratturati e molto permeabili apporta il suo contributo al flusso idrico sotterraneo.

Tuttavia, il contributo dato da queste acque superficiali a quelle del sottosuolo potrebbe anche risultare molto nocivo; non è improbabile che queste acque possano anche compromettere gravemente il delicato equilibrio dell'intero ecosistema dell'ambiente carsico, considerata la percentuale dei prodotti inquinanti che in queste è presente;

Considerato che la bellezza suggestiva di queste zone rende necessario e improcrastinabile un intervento di tutela e di salvaguardia, creando così anche i presupposti per una corretta fruizione del bene, nel rispetto delle sue intrinseche caratteristiche tipologiche, paesaggistiche e naturali;

Considerato il grande interesse geomorfologico, naturalistico, botanico e paesaggistico dovuto alla presenza di complessi carsici unici nel territorio provinciale di Ragusa oltre che ad associazioni vegetazionali, forestali e arbustive inserite in un ambiente naturale ancora ben conservato;

Constatato che parte dell'area è già sottoposta a vincolo ai sensi delle leggi numeri 1497/39, 431/85, 1089/39, regio decreto n. 3267/1923 e regio decreto n. 1775/1933;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore dell'ambiente carsico della Conca del Salto che comporterebbe l'irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico e naturalistico sopra individuate, pervenendo alla dichiarazione di immodificabilità temporanea nel territorio in argomento in applicazione dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91;

Ritenuto che alla dichiarazione di immodificabilità temporanea interessante il territorio suddetto debba far seguito l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 1-*bis* della legge n. 431/85, mediante la redazione di un piano territoriale paesistico e, comunque, non oltre il termine di anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana;

Per tali motivi;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di garantire le migliori condizioni di tutela dell'ambiente carsico della Conca del Salto, ricadente nei territori comunali di Modica e Scicli (Ragusa), descritto come in premessa e delimitato nelle planimetrie catastali, che formano parte integrante del presente decreto, ai fogli di mappa numeri 97, 99, 113, 114, 115, 116, 117, 118, per il comune di Modica (Ragusa); numeri 8, 9, 14, 15, per il comune di Scicli (Ragusa), in tale area sono vietate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, non oltre il termine di anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore dell'area dell'ambiente carsico della Conca del Salto, come descritta e delimitata in premessa e nelle allegate planimetrie catastali.

Art. 2.

Il presente decreto sara pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana unitamente alle planimetrie catastali, fogli di mappa numeri 97, 99, 113, 114, 115, 116, 117, 118, per il comune di Modica (Ragusa); numeri 8, 9, 14, 15, per il comune di Scicli (Ragusa) ai sensi degli articoli 4 della legge n. 1497/1939 e 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana contenente il presente decreto sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente sovrintendenza, ai comuni di Modica e Scicli (Ragusa) perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio dei comuni stessi.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alle planimetrie della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso l'ufficio dei comuni di Modica e Scicli (Ragusa), ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente camunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione al numero della Gazzetta sopra citata all'albo dei comuni di Modica e Sicli (Ragusa).

Art. 3.

Il vincolo imposto con il presente decreto è efficace dalla data di pubblicazione dello stesso decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana.

Palermo, 19 dicembre 1994

L'assessore: SARACENO

Allegati

L.R. 30-4-1991 n 15 art 5-CONCA DEL SALTO
TERRITORIO COMUNALE DI MODICA VINCOLATO
SCALA
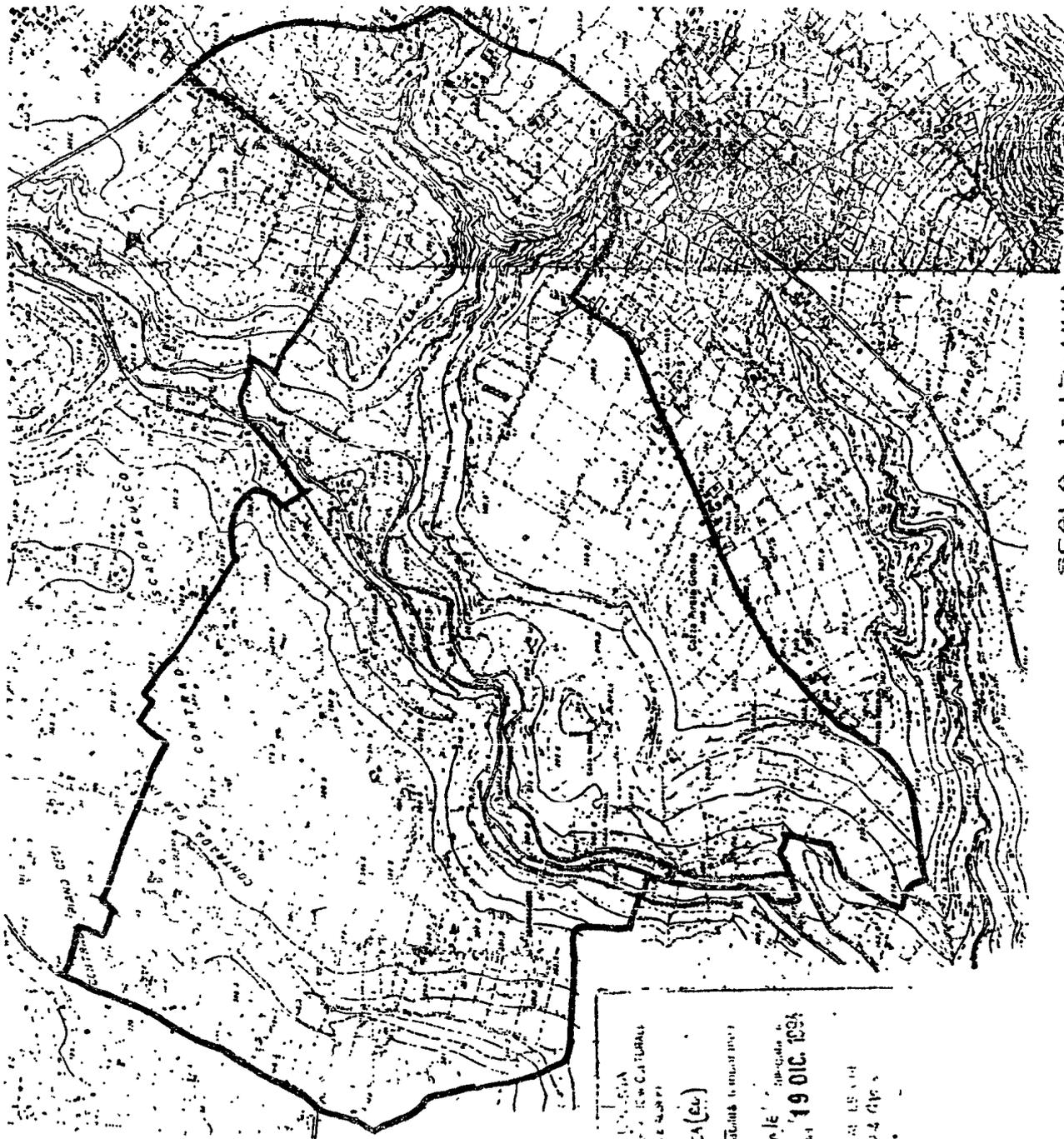
L.R.30-4-1991 n.15 art.5-CONCA DEL SALTO
TERRITORIO COMUNALE DI SCICLI VINCOLATO

Scardacucco

Cavadduzzo

SCALA 1:10.000
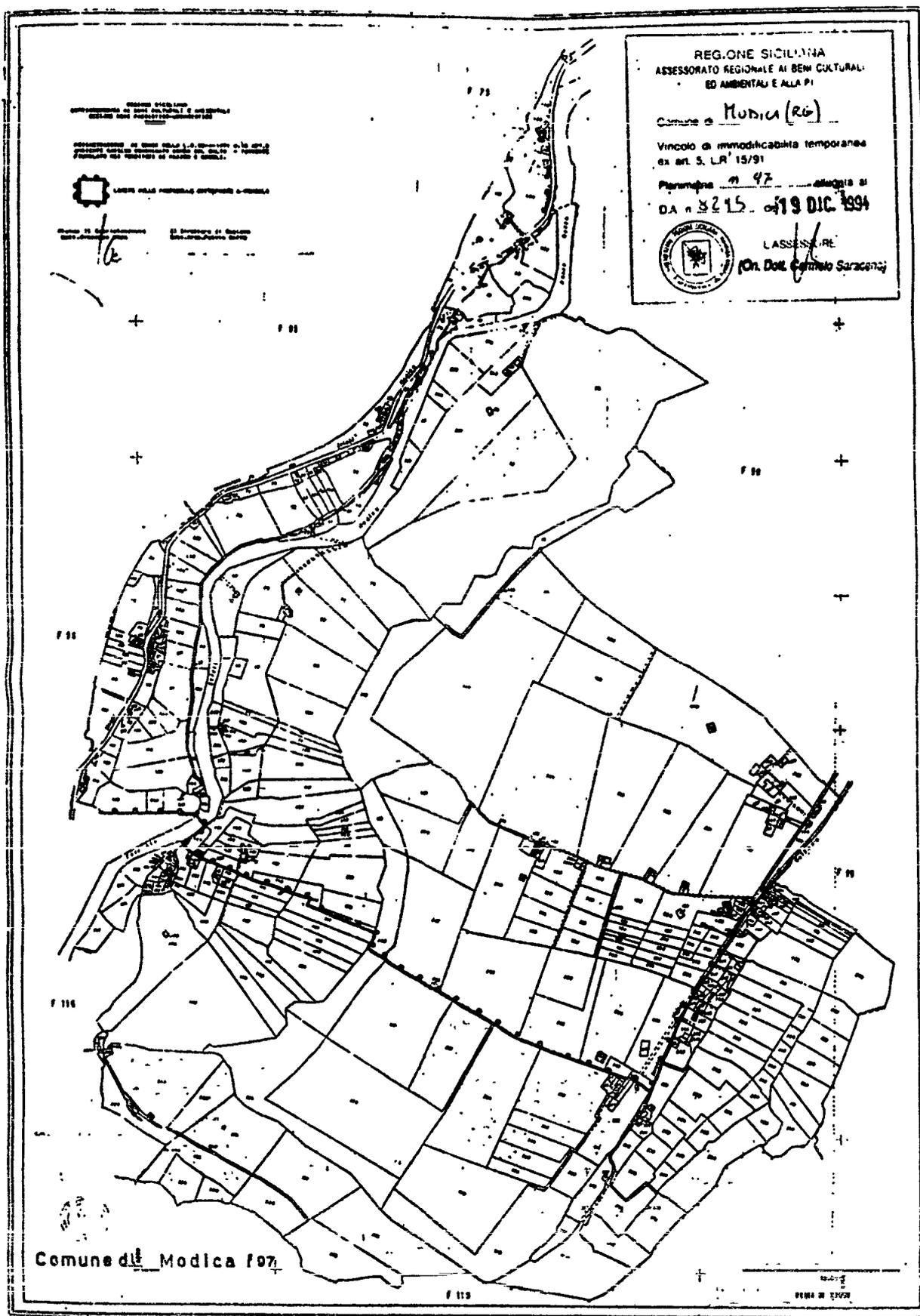
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE AI BENI CULTURALI
ED AMBIENTALI E ALLA P.I.
Comune di Modica
Vincolo di immodificabilità temporanea
ex art 5 L.R. 15/91
L'ASSESSORE
Comune di Modica

ED AMBIENTALI E ALLA P.I.
Comune di Scicli (RG)
Vincolo di immodificabilità temporanea
ex art 5. L.R. 15/91
Planimetria n. 8
D.A. n. 8295 del 19 DIC. 1994
L'ASSESSORE
Comune di Scicli
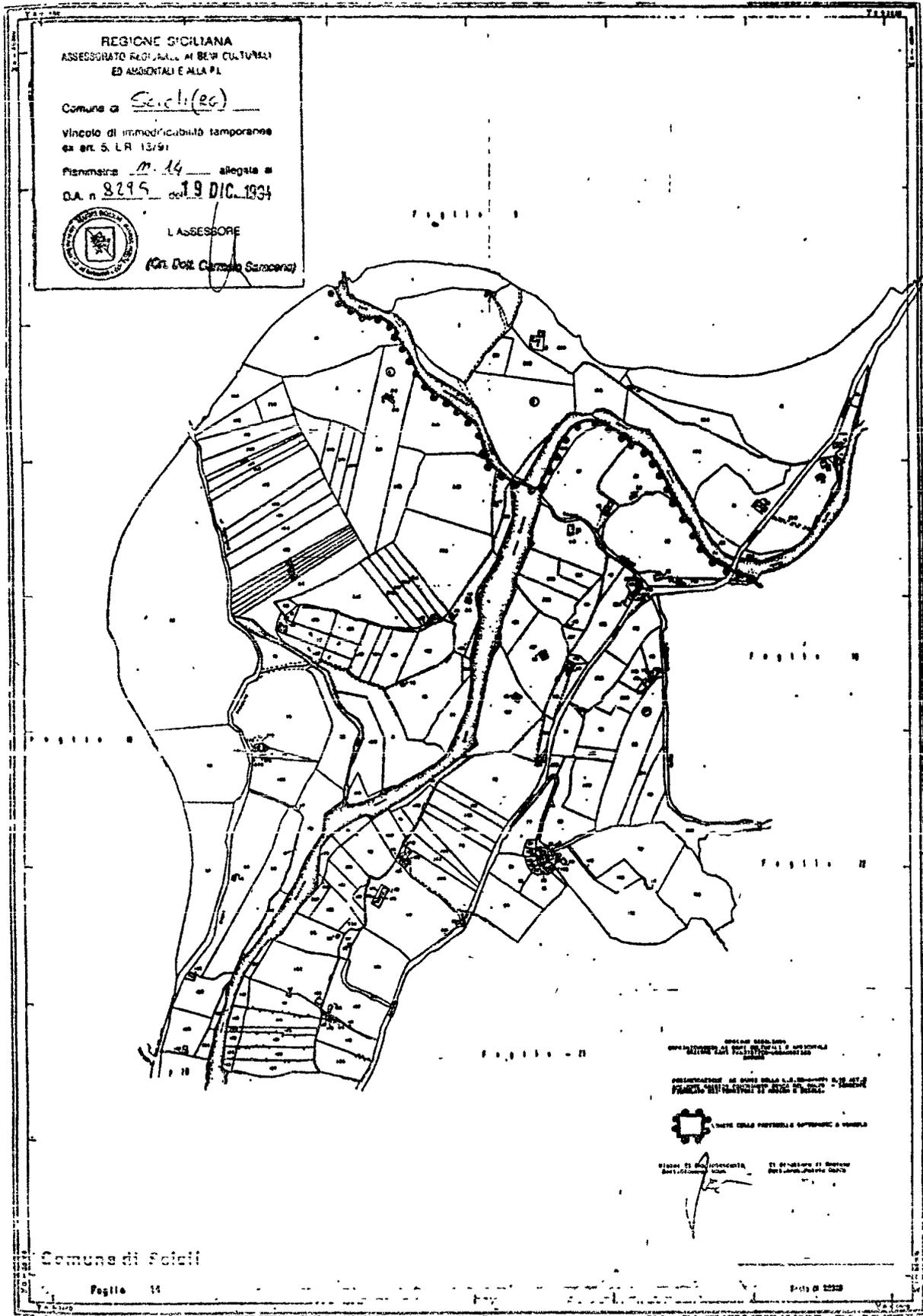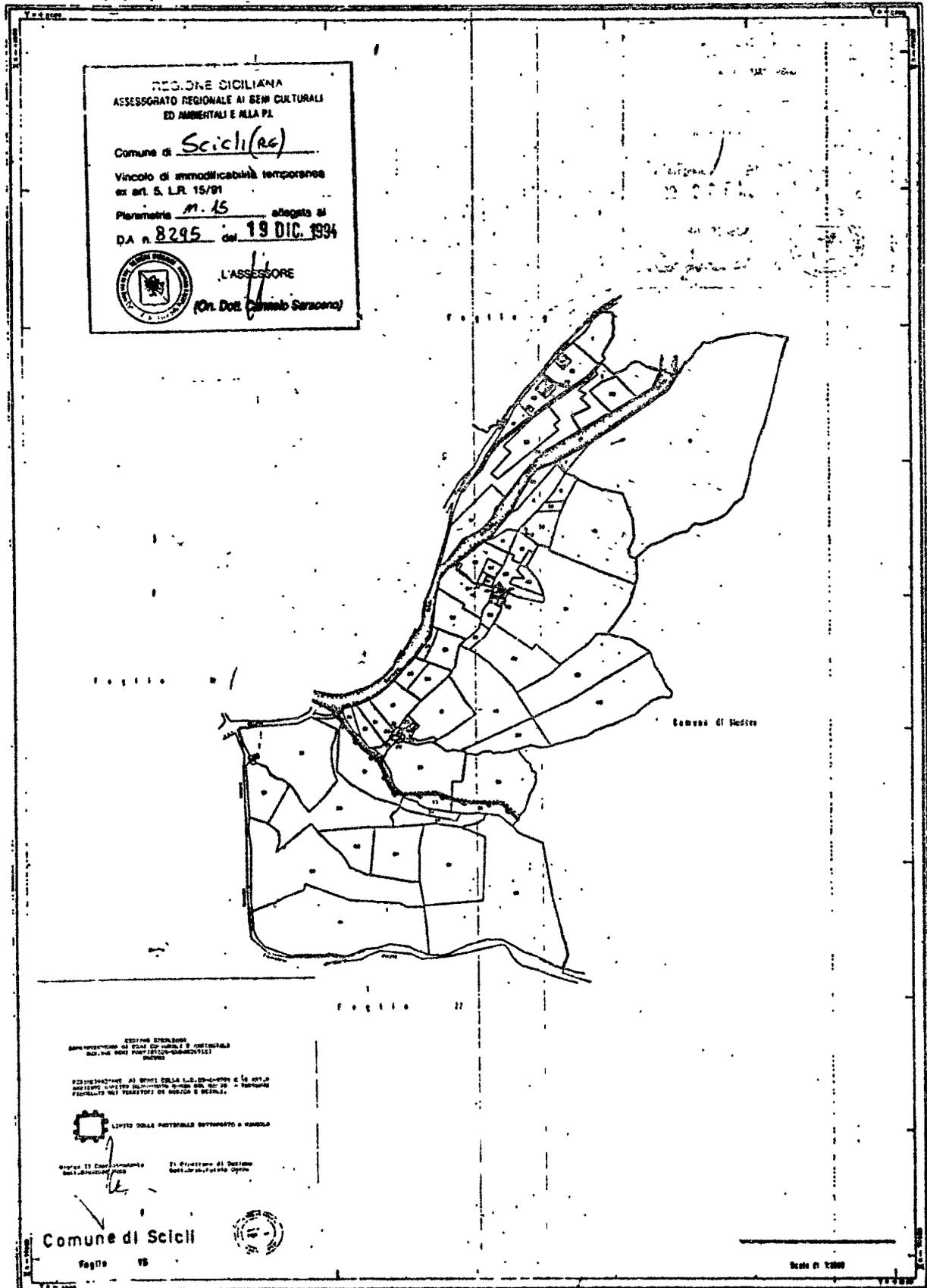
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 22 marzo 1995, n. 86, recante: «Provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali».

Il decreto-legge 22 marzo 1995, n. 86, recante: «Provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 69 del 23 marzo 1995.

95A2875

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Unione italiana ciechi a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 12 aprile 1995 l'Unione italiana ciechi è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Alba Sacchelli, disposto con testamento pubblico registrato dal notaio dott. Antonio Valcarenghi di Cremona il 30 dicembre 1991 al n. 16305 di repertorio, consistente nella nuda proprietà di un negozio al piano terra facente parte dell'edificio posto in Cremona, corso Campi numeri 18, 20, 22, via S. Aguissola n. 2, descritto nella perizia redatta dall'arch. Pier Paolo Boldi in data 4 novembre 1992 e stimato dal competente ufficio tecnico erariale in L. 195.000.000 per la sola nuda proprietà.

95A2855

MINISTERO DEL TESORO

Inizio della consegna dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% 1° dicembre 1994-1997

A norma del decreto ministeriale 22 dicembre 1994 (art. 16), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1995, si rende noto che il 23 maggio 1995 il Magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato completerà le spedizioni alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° dicembre 1994-1997 (codice 036707).

95A2876

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio Omnia casa - Soc. coop. a r.l.», in Pavia

Con decreto ministeriale 3 maggio 1995 il rag. Cavagnari Enrico è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio Omnia casa - Soc. coop. a r.l.», con sede in Pavia, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 21 giugno 1989, in sostituzione del rag. Simonetta Ricotti, dimissionario.

95A2839

BANCA D'ITALIA

Nomina del commissario straordinario e dei componenti il comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana «Padania» di Reggio Emilia, società cooperativa a responsabilità limitata, in Reggio Emilia.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 28 aprile 1995, ha nominato il dott. Augusto Broggi commissario straordinario ed il dott. Giorgio Colombini, l'avv. Antonio Spallanzani e il rag. Angelo Antonio Villa componenti il comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana «Padania» di Reggio Emilia, Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Reggio Emilia, in amministrazione straordinaria.

95A2842

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

settore scientifico-disciplinare: P03X «Storia economica», disciplina «Storia economica».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A2864

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Annullamento della vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

L'avviso di vacanza di cattedra di un posto di professore universitario di seconda fascia presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Padova, da coprire mediante trasferimento, per il settore scientifico-disciplinare: B05X «astronomia e astrofisica», disciplina «astrodinamica», pubblicato alla pag. 20 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 106 del 9 maggio 1995, è annullato.

95A2843

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, recante: «Disposizioni urgenti per il funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno nelle province recentemente istituite». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 19 maggio 1995).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, all'art. 5, comma 1, alla pag. 5, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, le seguenti parole devono intendersi soppresse: «quanto a lire 100 miliardi per l'anno 1995 con imputazione sugli stanziamenti iscritti nei capitoli 3135, 3138, 3148, 3149, 3162, 3165, 7602 e 7620 dello stato di previsione del Ministero dell'interno;».

95A2901

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via [illegible], 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROF.LE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ ***S. BENEDETTO DEL TRONTO***
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300